

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

242° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 15 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 20 |
| 4 ^a - Difesa | » | 36 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 43 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 54 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 60 |
| 10 ^a - Industria | » | 66 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 70 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 77 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 91 |

Commissione di inchiesta

| | | |
|------------------|-------------|----|
| Caporalato | <i>Pag.</i> | 94 |
|------------------|-------------|----|

Organismi bicamerali

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----|
| Informazione e segreto di Stato | <i>Pag.</i> | 95 |
| Terrorismo in Italia | » | 96 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|-----|
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | <i>Pag.</i> | 97 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 105 |

| | | |
|--------------------|-------------|-----|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> | 106 |
|--------------------|-------------|-----|

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Motzo e il Sottosegretario di Stato per le finanze Vozi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0073^o)

Il PRESIDENTE avverte che, considerata la convocazione pomeridiana dell'Assemblea, la seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, prevista per le ore 18, non avrà luogo. Comunica, quindi, che in conformità a quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno della Commissione, per la seduta convocata per il giorno successivo alle ore 15,30, è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2310, recante concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2294, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 489, CONCERNENTE L'IMMIGRAZIONE
(A007 000, C01^a, 0074^o)

Il senatore FIEROTTI si dichiara sorpreso dall'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, per venerdì 22 dicembre, della discussione sul disegno di legge in titolo: osserva, in proposito, che la Commissione è ben lungi dalla conclusione dell'esame, avendo concordemente disposto anche una serie di audizioni informali. Ritiene che in tal modo possa venir sostanzialmente esautorato il ruolo della Commissione in sede referente.

Il presidente CORASANITI ricorda che la sollecitazione per l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea proveniva da alcuni Gruppi parlamentari.

La senatrice SALVATO precisa che la questione è stata sollevata, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal senatore Stanzani Ghedini e da lei stessa, avendo ottenuto un voto favorevole a maggioranza, comprendente anche il Gruppo della Lega-Nord. Ricorda, quindi, che l'articolo 78, comma 5, del Regolamento, prescrive che il disegno di legge di conversione dei decreti-legge, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. Sottolinea, che il provvedimento in questione suscita grande attenzione negli interessati e nell'opinione pubblica e auspica che il Senato possa approvare alcune modifiche prima del termine di decadenza, in modo che il Governo ne tenga conto in sede di reiterazione. La Commissione, pertanto, dovrebbe prendere atto di quanto disposto dalla Conferenza dei Capigruppo e organizzare di conseguenza i propri lavori, al fine di riferire in Assemblea nella seduta di venerdì 22 dicembre. In ogni caso, gli eventuali approfondimenti che la Commissione non sarà in grado di svolgere, potranno essere esperiti per la discussione in Assemblea. Occorre evitare, su una questione così rilevante, il silenzio e l'inerzia del Parlamento.

Il Presidente CORASANITI ricorda che lo stesso Governo ha prospettato alla Commissione l'opportunità di svolgere una serie di audizioni e annuncia che la prima di esse avrà luogo il giorno successivo alle ore 9.15, secondo quanto convenuto in Ufficio di Presidenza.

La senatrice SALVATO replica che una volta conclusa l'audizione già disposta, si potrà procedere, a partire dalla seduta convocata per il giorno successivo, alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore GUERZONI, relatore sul provvedimento in titolo, dichiara di non condividere l'improvvisa decisione di accelerarne l'esame, trattandosi di materia complessa, che esige particolare attenzione. Dopo aver ricordato che egli non aveva proposto audizioni, precisa che esse sono state disposte nell'accordo tra tutti i Gruppi, ciascuno dei quali ha avuto modo di indicare i soggetti da convocare. In ragione del mutamento di indirizzo da parte di alcuni Gruppi, si riserva di rinunciare all'incarico di relatore.

La senatrice SILIQUINI dichiara l'opinione favorevole del suo Gruppo a un esame sollecito degli emendamenti, al fine di riferire in Assemblea nella seduta di venerdì 22 dicembre. Osserva, quindi, che sulla questione si registra una certa inerzia, auspicabilmente non intenzionale.

Su sollecitazione della senatrice SALVATO, il PRESIDENTE precisa che la prosecuzione dell'esame del disegno di legge si svolgerà secondo le modalità e i termini che la Commissione potrà concordare una volta acquisite le proposte emendative, il cui termine è stato fissato per le ore 12 di domani.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il relatore FONTANINI, che propone un parere favorevole dopo aver illustrato i presupposti normativi e di fatto del provvedimento.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUALTIERI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1378) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1393) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VILLONE ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1535) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FARDIN - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione

(1851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CORASANITI - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza

(1945) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERLINGIERI ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(2024) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA e FIEROTTI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il Presidente CORASANITI dichiara di ritirare gli emendamenti 01.1 e 1.1 (nuova formulazione), allo scopo di concludere sollecitamente l'esame, riservandosi di riproporli per la discussione in Assemblea.

Su richiesta del relatore VILLONE, il Ministro MOTZO motiva l'emendamento 1.21.

Fa quindi proprio, a nome del Governo, l'emendamento 1.1 (nuova formulazione) ritirato dal Presidente Corasaniti, integrandolo con l'emendamento 1.21.

Il senatore FIEROTTI ricorda che la Commissione aveva convenuto di assumere come testo base la proposta elaborata dal relatore.

Il relatore VILLONE osserva che il Governo è evidentemente orientato in altro senso, ma confida che la Commissione si regolerà di conse-

guenza in sede di votazione. Quanto all'emendamento 1.21, chiede al Ministro se ad avviso del Governo si possano disporre delegificazioni con decreto-legge.

Il Ministro MOTZO precisa che il Governo è di tale avviso, compatibilmente con le prescrizioni derivanti, in tema di delegificazione, dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il senatore PERLINGIERI considera discutibile tale impostazione e chiede ulteriori chiarimenti sul riferimento ai sistemi elettorali, contenuto nell'emendamento 1.21.

Il Ministro MOTZO ribadisce che l'inibizione a provvedere con decreto in materia elettorale dovrebbe riferirsi esclusivamente alla disciplina sostanziale dei sistemi elettorali, e non alla cosiddetta disciplina di *contorno*.

Ad avviso del senatore FIEROTTI, è preferibile al riguardo rinviare all'articolo 72, quarto comma della Costituzione.

Secondo il relatore VILLONE, il Ministro si riferisce correttamente ai sistemi elettorali, piuttosto che alla più ampia materia elettorale.

Concorda il Presidente CORASANITI.

Il senatore PASQUINO annuncia il suo voto contrario all'emendamento 1.1 (nuova formulazione), confermando la sua preferenza per un'indicazione tassativa delle materie nelle quali sia ammesso il ricorso al decreto-legge.

Parimenti contrario, sull'emendamento 1.1 (nuova formulazione), è l'orientamento del RELATORE, il quale considera inopportuna la stessa proposizione di emendamenti interamente sostitutivi, considerato che la Commissione ha adottato un testo base.

La senatrice BRICCARELLO annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.1 (nuova formulazione).

Sullo stesso emendamento, preannuncia la propria astensione anche il senatore PERLINGIERI, che si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.24. Ritiene peraltro opportuno rinviare le votazioni sugli emendamenti, considerato che il rappresentante del Governo si è allontanato dalla seduta.

Il RELATORE non è contrario ad un rinvio, pur rilevando che il Governo dovrebbe autolimitarsi, per ragioni di opportunità, nel proporre modifiche di tenore integralmente sostitutivo.

La senatrice SALVATO, contraria all'emendamento in discussione, si dichiara perplessa sulla condotta del Governo.

Il presidente CORASANITI ribadisce che l'emendamento 1.1 (nuova formulazione), fatto proprio dal Governo, era stato da lui ritirato per favorire una conclusione sollecita dell'esame.

Il senatore PASQUINO non considera necessaria la partecipazione del Governo ad una discussione in materia di modifiche costituzionali, anche in ragione del contributo non determinante fornito nell'occasione da parte dell'Esecutivo.

Si associa il senatore DE MARTINO Guido.

Il senatore FIEROTTI non è contrario a procedere anche in assenza di un rappresentante del Governo, ma ritiene che la partecipazione di esso sarebbe preferibile per motivi di sensibilità istituzionale. Condivide, peraltro, le osservazioni critiche del relatore sulla condotta tenuta dal Governo nella circostanza. Propone, quindi, di votare sull'emendamento 1.1 (nuova formulazione), al quale si dichiara contrario, rinviando il seguito dell'esame.

Il senatore FISICHELLA considera ragionevoli le argomentazioni del senatore Pasquino circa la partecipazione del Governo alla fase delle votazioni, ma ricorda che lo stesso Governo ha presentato proposte emendative e nella circostanza la sua presenza appare quanto mai opportuna.

Si conviene, quindi, di procedere alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1 (nuova formulazione), posto in votazione, non è accolto.

Il senatore PERLINGIERI ritira l'emendamento 1.24.

Il relatore VILLONE si sofferma su alcune proposte emendative, riferite alla responsabilità del Governo nell'adozione dei decreti-legge, al requisito di imprevedibilità e all'immediata entrata in vigore delle disposizioni. Su tale ultima questione, ritiene preferibile la formulazione del testo da lui predisposto, che fa riferimento all'immediata applicazione delle disposizioni del decreto-legge. Quanto al richiamo alla responsabilità del Governo, egli lo ritiene implicito, ma si dichiara favorevole a inserirlo anche nella nuova formulazione costituzionale. Si dichiara contrario, viceversa, all'introduzione del requisito dell'imprevedibilità, che corrisponde ad una categoria incerta e non agevolmente verificabile.

Il senatore FIEROTTI precisa che l'emendamento 1.14 è strettamente connesso all'emendamento 1.15, meno restrittivo del testo predisposto dal relatore.

Il RELATORE, quindi, prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento 1.14, nella parte relativa all'imprevedibilità e il corrispondente emendamento 1.2, procedendo alla votazione su di essi dopo aver risolto le questioni attinenti alla prima parte del secondo comma, relativamente alla determinazione positiva delle materie sulle quali sia ammessa la decretazione d'urgenza. Propone, quindi, l'emendamento 1.25, che recepisce il riferimento alla responsabilità del Governo, già contenuto nella Costituzione vigente e riproposto

nell'emendamento 1.24, ritirato dal senatore Perlingieri, e nell'emendamento 1.14.

L'emendamento 1.25 è accolto dalla Commissione. È di conseguenza assorbita la prima parte dell'emendamento 1.14, mentre è accantonata la seconda parte di esso, insieme all'emendamento 1.2.

Quanto agli emendamenti 1.15 e 1.20, di contenuto identico, il senatore FIEROTTI richiama la connessione all'emendamento 1.18, che rinvia alle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario agli emendamenti in esame.

La senatrice SALVATO, avendo preso atto che la formulazione del relatore è da ritenersi altrettanto restrittiva, ritira l'emendamento 1.3 e si dichiara contraria agli emendamenti 1.15 e 1.20.

Su questi ultimi, il senatore PASQUINO annuncia il voto contrario del suo Gruppo, mentre i senatori PERLINGIERI e BRICCARELLO annunciano la propria astensione.

Posti in votazione, gli emendamenti 1.15 e 1.20 non risultano accolti.

Si riprende l'esame degli emendamenti 1.14 (nella parte non assorbita) e 1.2, precedentemente accantonati. Con il parere contrario del RELATORE, essi sono respinti dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.4, il relatore VILLONE motiva il suo avviso contrario e la senatrice SALVATO lo ritira.

Circa l'emendamento 1.5, il relatore VILLONE ribadisce la propria opinione contraria, la senatrice SALVATO insiste per la votazione e la Commissione lo respinge.

Nel procedere all'esame dell'emendamento 1.21, il senatore PERLINGIERI prospetta l'opportunità di rinviare la votazione per l'assenza del rappresentante del Governo, mentre il relatore VILLONE si dichiara disponibile a farlo proprio come emendamento aggiuntivo e non sostitutivo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 626, 729,
1378, 1393, 1535, 1851, 1945 E 2024**

Art. 1.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. All'articolo 72 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ove il Governo chieda la procedura d'urgenza per i propri disegni di legge, ciascuna Camera regola i lavori in modo da consentire l'adozione delle rispettive deliberazioni definitive entro un termine non superiore a 45 giorni dalla data della loro presentazione o di trasmissione dall'altra Camera. In caso di letture successive le deliberazioni, presso ciascuna Camera, devono essere adottate entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione del disegno di legge”.

01.1

CORASANITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

“Sulla base di principi e criteri direttivi e per un tempo non superiore a sei mesi, è delegata al Governo, al momento dell'approvazione del bilancio, la funzione legislativa per disporre minori spese, ovvero nuove o maggiori entrate, con vigenza limitata al periodo di riferimento delle previsioni contenute nel bilancio annuale e pluriennale”.

2. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge.

In casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo può adottare motivati provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico e di contenuto omogeneo. Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire o prorogare deleghe legislative, rinnovare

disposizioni di decreti-legge non convertiti nei precedenti dodici mesi, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, disporre l'emana-zione di regolamenti delegati.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare i decreti-legge alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Ciascuna Camera, entro il termine stabilito dal proprio regolamento e a maggioranza dei tre quinti dei componenti, delibera, con unica vota-zione e senza modifiche, la conversione del decreto. Qualora il decreto venga respinto, esso è esaminato come disegno di legge con procedura d'urgenza, su richiesta del Governo o di un quinto dei componenti dell'Assemblea, avanzata entro dieci giorni dalla reiezione.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

1.1 (nuova formulazione)

CORASANITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti, che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. Qualora le Ca-mere siano sciolte, esse sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti:

- a) provvedere in materia costituzionale ed elettorale;
- b) provvedere in materia di bilanci e consuntivi;
- c) rinnovare, anche solo parzialmente, disposizioni di decreti non convertiti in legge;
- d) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;
- e) operare delegificazioni e depenalizzazioni;
- f) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
- g) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

In sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione sono ammesse soltanto proposte emendative che presentino requisiti di necessità ed urgenza e che riguardino strettamente la materia oggetto del decreto.

I decreti o loro singole disposizioni perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dal deferimento del disegno di legge di conversione la Camera o il Senato non ne riconoscano l'ammissibilità sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e del rispetto degli altri limiti previsti dalla presente disposizione, ovvero se non siano comunque convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso dell'esame parlamentare sulla sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo ciascuna Camera può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale del decreto o di sue singole disposizioni in relazione ai requisiti di cui al presente articolo. In tale caso i termini di cui al comma precedente restano sospesi fino al momento della decisione della Corte costituzionale, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni dal deferimento della questione. La decisione della Corte costituzionale che neghi, relativamente al decreto o a sue singole parti, la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza o accerti l'avvenuta violazione degli altri limiti disposti dal presente articolo produce gli stessi effetti della non conversione.

Entro cinque giorni dalla conversione in legge del decreto, un quinto dei componenti di una delle Camere può impugnare davanti alla Corte costituzionale in tutto o in parte la legge di conversione per pretesa violazione dei limiti di cui al presente articolo. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data dell'approvazione della legge di conversione. Il ricorso ha effetti sospensivi sulla promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore ed efficacia della legge medesima».

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono esaminati e convertiti secondo la disciplina vigente al momento della loro emanazione.

1.24

PERLINGIERI

Nell'articolo 77, primo comma, dopo le parole: «Il Governo può adottare », inserire le seguenti: «sotto la sua responsabilità».

1.25

IL RELATORE

Nell'articolo 77, primo comma, sostituire le parole: «in caso di necessità e di urgenza» con le seguenti: «sotto la propria responsabilità in casi straordinari e imprevedibili che abbiano carattere di necessità e di urgenza».

1.14

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, primo comma, sostituire le parole: «in caso di necessità ed urgenza» con le seguenti: «in casi straordinari e imprevedibili di necessità ed urgenza».

1.2

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma , sopprimere il primo periodo.

1.15 FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, secondo comma , sopprimere il primo periodo.

1.20 IL GOVERNO

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «debbono».

1.3 SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire le parole: «pubbliche calamità» con le altre: «calamità naturali».

1.4 SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, dopo le parole: «norme finanziarie», inserire le seguenti: «che debbano entrare immediatamente in vigore».

1.5 SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire le parole: «disporre delegificazioni» con le altre: «dettare norme aventi ad oggetto sistemi elettorali».

1.21 IL GOVERNO

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 626, 729,
1378, 1393, 1535, 1851 E 1945**

Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo possono avere ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie, la sicurezza nazionale, i rapporti internazionali e comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge entro i precedenti dodici mesi, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, conferire o prorogare deleghe legislative, disporre delegificazioni.

Il Governo deve il giorno stesso dell'adozione presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

La Camera valuta preliminarmente, secondo le norme del regolamento, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

La Camera non può emendare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate, successivamente all'esame in commissione, dal Governo o da almeno un quarto dei componenti della Camera. Le modifiche devono osservare il disposto del precedente secondo comma.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.

Il decreto già approvato da una delle Camere e non convertito per scadenza del termine prosegue nella seconda Camera per le fasi del procedimento non ancora compiute su deliberazione della stessa Camera o su richiesta del Governo come disegno di legge e con le modifiche eventualmente apportate dalla prima Camera.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai precedenti secondo e quinto comma. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».

2. I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme in precedenza vigenti.

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2*)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(923) GUALTIERI. - *Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore Giovanni FABRIS, nell'illustrare il disegno di legge, ricorda che, in forza della legge n. 422 del 1992, in data 31 dicembre 1995 scade il termine per l'utilizzazione, con finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. Al contempo, rammenta che il disegno di legge in titolo era già stato approvato dalla Commissione il 28 giugno di quest'anno in sede referente.

Ciò premesso il relatore ne ricorda sommariamente il contenuto e ne auspica l'approvazione definitiva.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SCOPELLITI chiede al Governo di sapere se è in grado di offrire elementi informativi sulla possibilità di una futura, pur parziale, dismissione dell'isola dell'Asinara da parte dell'amministrazione penitenziaria, in modo da favorirne un recupero ambientalistico, ferma restando la destinazione della residua parte dell'isola a luogo di detenzione.

Risponde il sottosegretario RICCIARDI facendo presente che il problema è stato ed è presente al Governo, ma soggiunge che, purtroppo, allo stato, non è possibile per motivi di sicurezza e di ordine pubblico realizzare uno sviluppo differenziato dell'isola.

Il senatore GUALTIERI sottolinea che la data *ad quem* (31 dicembre 1999) non è da intendersi come tassativa, giacchè alla luce delle future situazioni quel termine, se possibile, potrebbe anche essere abbreviato. Auspica comunque una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

In senso parimenti affermativo si esprime il senatore LUBRANO DI RICCO, che sottolinea come l'istituzione sull'Asinara di un parco nazionale non sarà ostacolata dall'attuale insediamento dello stabilimento penitenziario.

Analoga adesione è espressa dai senatori BELLONI e LISI, il quale in particolare richiama all'attenzione le drammatiche condizione in cui si dibatte attualmente la popolazione carceraria.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra, si associa alle dichiarazioni del senatore Gualtieri e sottolinea l'opportunità di approvare anche in questa sede l'emendamento del relatore che introduce una conferenza di servizi fra ministero dell'ambiente, di grazia e giustizia, la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco.

La senatrice SCOPELLITI teme che manchi nel Governo una prospettiva di insieme per affrontare le problematiche connesse al regime di carcerazione speciale, di cui al celebre articolo 41-bis.

Preannuncia, a titolo personale, il voto contrario al provvedimento in titolo, ma dichiara di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Replica il relatore Giovanni FABRIS, facendo presente che il Paese ha bisogno di questa legge per dare un segnale forte all'opinione pubblica della volontà politica di reprimere, nel rispetto della legge, i soggetti rei di crimini di particolare efferatezza.

Prende poi la parola il sottosegretario RICCIARDI, che manifesta soddisfazione per la quasi unanime volontà della Commissione in favore di una importante scelta che purtroppo sacrifica momentaneamente alcune aspirazioni della regione Sardegna.

Il Presidente GUARRA dà per acquisiti i pareri già espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti l'articolo 1, esso, con il voto contrario della senatrice SCOPELLITI, è approvato, come pure sono approvati i due emendamenti (1.0.1 e 1.0.2) aggiuntivi di due articoli, presentati dal relatore Giovanni FABRIS.

Per dichiarazione di voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso intervengono, a nome del Gruppo di Forza Italia, il senatore GARATTI, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore BECCHELLI e il senatore GUALTIERI, a nome del Gruppo della sinistra democratica.

Prende poi la parola la senatrice SCOPELLITI per ricordare gli ineliminabili diritti umani che comunque vanno tutelati, anche in favore di chi è legittimamente condannato ad aspra pena detentiva. Ribadisce la sua avversione di fondo ad una scelta di politica del diritto che reputa superficiale.

In senso favorevole invece intervengono a nome del Gruppo Progressisti Verdi La rete, il senatore LUBRANO DI RICCO, e a nome del Gruppo Progressisti Federativo della Sinistra, il senatore RUSSO, che esprime comunque apprezzamento per la sensibilità manifestata dalla collega Scopelliti e per la correttezza da lei avuta nell'odierno dibattito, allorchè avrebbe potuto ritardare l'approvazione ricorrendo a condotte ostruzionistiche.

La senatrice SCOPELLITI illustra infine il seguente ordine del giorno:

«La 2^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.923, relativo alla proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n.369, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 1992, n.422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara,

premesso che

le due isole di Pianosa e dell'Asinara hanno caratteristiche ambientali di inestimabile valore;

per la presenza sulle stesse di penitenziari non si è potuta avviare nessuna attività di recupero o ripristino ambientale;

il perdurare di questo stato di cose con la proroga delle disposizioni in oggetto rischia di aggravare ulteriormente la situazione, danneggiando irreparabilmente il patrimonio naturale di grandissimo pregio di queste zone;

è necessario un intervento teso alla conservazione della natura, ad una gestione corretta del territorio e ad un uso razionale delle risorse;

tutto ciò premesso, impegna il Governo ad adottare tutte le misure idonee a creare le strutture necessarie al fine di permettere che alla data fissata per la dismissione dei due istituti penitenziari di Pianosa e Asinara possa essere rapidamente applicata la legge n.394 del 1991, istitutiva di Parchi nazionali nelle zone interessate».

0/923/1/2

SCOPELLITI, TAMPONI, CAMPUS

Il sottosegretario RICCIARDI dichiara di accettarlo, a nome del Governo, ad eccezioni delle parti in cui si fa intendere che l'esistenza del penitenziario ha peggiorato le condizioni ambientali dell'isola.

Ciò udito, la senatrice SCOPELLITI dichiara di non insistere per la votazione.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso è approvato con le modifiche apportatevi.

La Commissione autorizza quindi il Presidente ad apportare ogni modifica formale al testo approvato per renderne migliore la comprensione e la redazione.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 923**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero di Grazia e Giustizia, la Regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari ed i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, concernenti l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge e dall'intesa di programma in materia».

1.0.1**FABRIS Giovanni**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1 dicembre 1995, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti».

1.0.2**FABRIS Giovanni**

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

89ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.**La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE DELIBERANTE****(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo****(2315) CUFFARO ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**
(Discussione del disegno di legge n. 2110 e congiunzione con il disegno di legge n. 2315. Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 2110 e assorbimento del disegno di legge n. 2315)

Il presidente MIGONE comunica che è stato assegnato all'esame della Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2315 d'iniziativa dei senatori Cuffaro ed altri, recante «Norme in materia di cooperazione allo sviluppo». Per connessione con la materia ne propone la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2110; peraltro, dato che il contenuto degli articoli è già stato trasposto nella serie degli emendamenti presentati dallo stesso senatore Cuffaro al disegno di legge in esame, è da ritenere che la sorte di questi ultimi assorba l'ulteriore iter procedurale del nuovo testo, per il quale, pertanto, non ritiene necessaria una integrazione della discussione.

Concorda la Commissione.

Il presidente MIGONE ricorda che i lavori del Comitato ristretto sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2110, proseguiti dopo la seduta del 13 dicembre scorso, hanno portato al raggiungimento di un'intesa sugli emendamenti proposti e che quelli fra essi inviati alla 5ª Commissione permanente, e precisamente il 3.8, 9.1, 10.1/2 e 11.6, hanno ottenuto parere favorevole. Sono stati peraltro ritirati i seguenti emendamenti: 1.1/1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.1, 10.1/1, 10.3, 11.1. L'emendamento 9.2 è stato ritirato e parzialmente trasformato dal proponente in un ordine del giorno.

Avverte quindi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 3^a Commissione permanente,

nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad assumere nelle sedi proprie e nelle forme opportune, ogni iniziativa affinché la disciplina di cui alla legge n. 412 del 1991, e successive modificazioni, sia puntualmente applicata con particolare riferimento al pieno rispetto della normativa comunitaria relativa al principio di reciprocità da parte degli altri paesi in cui le nostre imprese partecipano a gare d'appalto».

0.2110.1.3^a

IL RELATORE

«La 3^a Commissione permanente,

nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa idonei provvedimenti diretti al riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare secondo i seguenti principi:

a) attribuzione all'Istituto della natura di ente pubblico;

b) individuazione delle funzioni di studio, formazione e ricerca nel campo dell'agricoltura tropicale e delle risorse ambientali, nonché dei compiti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'attuazione di interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo;

c) composizione ristretta degli organi di amministrazione e di controllo e determinazione delle relative indennità di carica in modo da contenere le spese dell'Istituto;

d) rinvio ai principi sanciti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e funzionamento degli enti pubblici per quanto non previsto dallo stesso decreto legislativo».

0.2110.2.3^a

CIONI, CAPUTO, CUFFARO, BENVENUTI, SURIAN

Dopo che il Governo ha dichiarato di accoglierli, posti separatamente ai voti sono approvati gli ordini del giorno n. 1 e n. 2.

Si passa quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

Il presidente MIGONE avverte che i proponenti rinunciano ad illustrare gli emendamenti, già discussi in seno al Comitato ristretto. Av-

verte altresì che il testo degli emendamenti presentati o riformulati dopo l'ultima seduta è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, mentre il testo degli emendamenti presentati in data anteriore è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 dicembre scorso.

Senza discussione è approvato l'emendamento 0.1. Dopo chiarimenti del relatore, senatore BENVENUTI, il senatore SURIAN acconsente a ritirare l'emendamento 1.5. Sono approvati senza discussione gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.6 nonché l'articolo 1 nel suo complesso nel testo emendato.

Sono altresì approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4, quest'ultimo con l'aggiunta della parola «comprovatamente» prima delle parole «qualificati soggetti esterni». È quindi approvato l'articolo 2 nel suo complesso nel testo emendato.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 3. Senza discussione sono approvati gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Il senatore CUFFARO, dopo aver ricordato che la 5^a Commissione diede parere contrario all'emendamento che intendeva prorogare fino al 1998 i comandi e i contratti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cosa che avrebbe permesso di garantire il funzionamento delle relative strutture, pur rammaricandosi vota a favore dell'emendamento 3.8, considerandolo il minore dei mali.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti l'emendamento 3.8 che risulta approvato. Sono pure approvati senza discussione gli emendamenti 3.9 e 3.10, nonché l'articolo 3 nel suo complesso nel testo emendato.

Il senatore CUFFARO, nel riconoscere che il testo dell'emendamento 3.0.1 è volto a rispondere alle necessità della cooperazione decentrata, ritiene che il non aver voluto fissare una riserva obbligatoria in favore dei programmi degli enti locali rischia di vanificare tutte le intenzioni in proposito, ponendo di fatto alla mercè dell'Amministrazione centrale l'effettiva attuazione. Annunzia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore CAPUTO al contrario ritiene un grave errore assegnare riserve fisse, che rappresenterebbero in realtà un inizio di quella riforma del settore della cooperazione su cui tutta la Commissione si è dichiarata d'accordo di non procedere: non è quindi questa la sede appropriata per porre questo tipo di problemi.

Si passa quindi all'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.0.1.

In proposito, il sottosegretario GARDINI propone di sostituire le parole «in toto o in parte» con «o cofinanziati».

Dopo che il relatore ha dichiarato il proprio assenso, il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.0.1 che risulta approvato con la modifica indicata.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.5 soppressivo dell'intero articolo 4. A tale emendamento, come pure agli altri presentati dal senatore Porcari, aggiunge la propria firma il senatore Pozzo. Viene messo ai voti il mantenimento dell'articolo 4 che è respinto.

Si passa all'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che è approvato senza discussione.

Sono approvati in seguito gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 e l'articolo 6 nel suo complesso nel testo emendato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel testo emendato.

Sono approvati senza discussione l'emendamento 8.2 e l'articolo 8 nel testo emendato.

Il Presidente avverte che in relazione all'articolo 9 è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 3ª Commissione permanente

impegna il Governo:

a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi relativi a vita, infortuni, malattie professionali degli esperti privati o comandati da altre Amministrazioni o enti pubblici, o esperti di cui agli articoli 12 e 16 della legge n. 49 del 1987, inviati in breve o lunga missione all'estero».

0.2110.3.3*

CUFFARO

Il senatore ANDREOTTI suggerisce una modifica, accettata dal relatore, nel senso di sopprimere la parola «professionali». Dopo che il Governo si è espresso in senso favorevole, posto in votazione l'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo 9, che viene approvato.

Si passa all'articolo 10 e il presidente MIGONE dà lettura dell'ordine del giorno presentato dal relatore:

«La 3ª Commissione permanente,

nell'approvare il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad individuare misure che consentano di superare l'obbligo da parte delle organizzazioni non governative di presentare garanzie assicurative o fidejussorie a fronte dei contributi e dei finanziamenti a loro erogati per l'esecuzione dei progetti affidati, ovvero di assorbire gli oneri di tali garanzie nel costo complessivo del progetto;

a definire rapidamente tutte le misure atte a semplificare le procedure di contabilità che presidono al settore».

0.2110.4.3*

IL RELATORE

Dopo che il Governo si è espresso in senso favorevole, l'ordine del giorno n. 4 è approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 10.1/2 che è approvato senza discussione.

Il senatore CUFFARO invita il relatore a riformulare il comma 2 dell'emendamento 10.1 tenendo conto della formulazione dell'emendamento 10.2 da lui presentato.

Il presidente MIGONE annunzia che il Governo ha testè presentato il seguente subemendamento relativo allo stesso comma:

All'emendamento 10.1, comma 2, sostituire le parole da: «tali spese a: «raggiunti» con le seguenti: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti e le relative attività siano funzionali ai predetti obiettivi, fatta salva la congruità del costo complessivo».

10.1/3

IL GOVERNO

Il sottosegretario GARDINI avverte che con questo emendamento si viene incontro alle esigenze prospettate nell'emendamento del senatore Cuffaro, nel senso che non si riapra un ricalcolo di tutte le spese, ma che sia comunque possibile sollevare eccezioni nel caso esistano dubbi sulla congruità del costo complessivo.

Il senatore SERRI condivide quanto proposto dal Governo, in quanto fornisce una risposta all'esigenza di non complicare procedure che già hanno prodotto i guasti attuali.

Il senatore CUFFARO dichiara di non accettare in alcun modo questa proposta del Governo in quanto già l'elencazione contenuta nell'emendamento 10.1 è molto ampia circa le spese da riconoscere, ma ora si esagera aprendo la via a possibili malversazioni saltando le necessarie valutazioni di congruità. Propone quindi che il testo dell'emendamento sia modificato come segue: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che le attività effettuate nel periodo al quale il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate e funzionali agli obiettivi da raggiungere e i loro costi complessivi vengano riconosciuti congrui». All'accettazione di tale modifica subordina il voto favorevole a questo articolo e a tutto il provvedimento.

Il senatore CAPUTO ritiene al contrario accettabile la proposta del Governo pur se non elimina tutte le perplessità.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Cuffaro il rischio di ricadere in quei meccanismi che hanno bloccato i procedimenti di spesa relativi ai progetti della cooperazione, a causa di complicazioni circa i rendiconti che le organizzazioni non governative erano tenute a presentare.

Nello stesso senso si esprime il relatore BENVENUTI.

Il senatore SURIAN osserva che la congruità dei costi complessivi dei progetti di cui si tratta dovrebbe già essere stata valutata dal Ministero.

Il presidente MIGONE prospetta quindi l'ipotesi di attribuire al Ministero il compito di riconoscere la congruità del costo complessivo, ma tale formulazione viene criticata dal senatore SERRI, secondo cui ribadire un compito che il Ministero già svolge significa in concreto attivare un nuovo procedimento. Propone pertanto che sia inserita, in sostituzione della frase «fatta salva la congruità del costo complessivo», l'altra: «a condizione che il costo complessivo risulti congruo».

Il relatore BENVENUTI, rispondendo a una sollecitazione del senatore Cuffaro, propone che sia inserita nell'emendamento 10.1/3 dopo le parole: «le relative attività» la parola: «realizzate».

Il senatore CUFFARO fa presente che essersi limitati a valutare la congruità del costo complessivo, prescindendo da un controllo analitico, costituisce un'enorme concessione alle organizzazioni non governative.

Il presidente MIGONE propone che l'ultima frase del subemendamento governativo sia così sostituito: «e il loro costo complessivo sia congruo».

Il relatore BENVENUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1/3 nel testo che risulterebbe così riformulato: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo».

Il sottosegretario GARDINI accetta le modifiche proposte dal relatore e dal Presidente.

Il senatore CAPUTO propone che il subemendamento sia votato per parti separate, nel senso che la prima parte si concluda con le parole «predetti obiettivi» e si voti separatamente la frase «e il loro costo complessivo sia congruo».

Non facendosi osservazioni tale proposta risulta approvata.

Posti separatamente ai voti, le due parti del subemendamento 10.1/3 sono approvate ed è poi approvato il subemendamento nel suo complesso.

È successivamente approvato l'emendamento 10.1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, come precedentemente emendato. Risulta pertanto precluso l'emendamento 10.2.

Si passa quindi ad approvare senza discussione gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, nonché l'articolo 11 nel suo complesso nel testo emendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore POZZO dà atto a tutti i membri della Commissione dello sforzo compiuto per migliorare il testo del Governo, inserendo in alcuni articoli disposizioni più rigorose o meglio formulate. Peraltro il buon lavoro svolto non modifica il suo giudizio sostanzialmente negativo sul disegno di legge, che si esprimerà attraverso l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale nella votazione finale.

Desidera altresì precisare che nel suo intervento in discussione generale non intendeva esprimere un giudizio globalmente negativo sulla cooperazione italiana, ma soltanto evidenziare gli effetti devastanti che numerosi progetti hanno avuto in alcuni importanti paesi in via di sviluppo. Questo giudizio critico non è stato forse rettamente inteso dal relatore, che ha replicato come se si trattasse di una banale generalizzazione.

Il senatore Pozzo osserva poi che la presentazione e la discussione del disegno di legge in esame hanno in qualche modo condizionato il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione, tanto più che l'accelerazione del suo *iter* nelle ultime settimane è coincisa con un preoccupante rallentamento dell'inchiesta parlamentare: basti pensare che, due settimane dopo il rientro delle delegazioni che hanno effettuato importantissimi sopralluoghi in due continenti, la Commissione non è stata ancora convocata. Sembra evidente che il lavoro della Commissione bicamerale non sia affatto incoraggiato e ciò non può che provocare sconcerto in chi, come lui, è componente di quella Commissione e della Commissione affari esteri del Senato e cerca di fare tutto il suo dovere di parlamentare in entrambe le sedi.

Il presidente MIGONE ringrazia il senatore Pozzo per l'apprezzamento del lavoro svolto dalla Commissione e assicura che non vi è nessuna intenzione di ostacolare l'inchiesta parlamentare in corso. Si tratta piuttosto di contemperare il fondamentale interesse all'accertamento di fatti pregressi con l'esigenza di assicurare al Governo gli strumenti per poter continuare, sia pure a livelli minimi, l'attività di cooperazione.

Il senatore CAPUTO dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'approvazione del disegno di legge, pur condividendo molte delle perplessità espresse dal senatore Pozzo; tuttavia è prevalente l'esigenza di scongiurare un blocco dell'attività di cooperazione, che danneggerebbe seriamente l'immagine dell'Italia all'estero. Peraltro tutte le parti politiche hanno rispettato l'impegno di non introdurre nel disegno di legge elementi che in qualche modo anticipassero la riforma della cooperazione italiana, che dovrà essere affrontata in maniera

non estemporanea dopo la conclusione dell'inchiesta parlamentare in corso.

Nei limiti precisi che si era data, la Commissione ha svolto un onesto lavoro per migliorare il testo del Governo, introducendo numerose modifiche che contemperano le esigenze del rigore e della flessibilità.

Il senatore CUFFARO sottolinea che il Gruppo di Rifondazione comunista si è adoperato perchè fosse approvato un testo tale da non vanificare il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta e, al tempo stesso, da evitare il blocco totale delle attività di cooperazione, che avrebbe pregiudicato la politica estera italiana. Tale tentativo si può considerare riuscito, poichè la Commissione si accinge ad approvare un provvedimento di emergenza che non anticipa la riforma e non pregiudica il ruolo di alcuni organi tecnici, previsti dalla legge n. 49 del 1987, che sono al centro di forti tensioni nell'Amministrazione.

Tuttavia è rimasta nel testo un'eccessiva discrezionalità a favore della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo e si possono lamentare carenze in settori qualificanti, come la cooperazione decentrata. Per quanto riguarda le disposizioni sulla rendicontazione delle spese relative ai progetti delle organizzazioni non governative, le decisioni adottate dalla Commissione sono sufficientemente rigorose e non danno alcuna copertura agli abusi verificatisi in passato.

In conclusione, apprezzando lo sforzo compiuto anche dalle altre parti politiche e l'assenza di pregiudiziali verso il Gruppo di Rifondazione comunista, dichiara che si asterrà nella votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore SERRI annuncia che voterà a favore del disegno di legge, nella convinzione che esso non anticipa affatto la riforma della cooperazione, la quale sarà affrontata in maniera organica quando ne sussisteranno le condizioni. Nel frattempo il Senato si accinge a varare misure urgenti che devono entrare al più presto in vigore. Invita pertanto il Governo a garantire che il lavoro svolto nelle ultime settimane, in un rapporto di proficua collaborazione tra la Commissione e il Ministero, non vada in nessun caso perduto, quali che siano le sorti del Governo e della legislatura. È proprio la correttezza dimostrata dal Governo nell'assumere una iniziativa legislativa ordinaria, che lo autorizzerebbe ad adottare provvedimenti straordinari ove le circostanze di fatto lo richiedessero.

Il relatore, senatore BENVENUTI, ringrazia tutti i componenti della Commissione e i rappresentanti del Governo per il contributo dato alla discussione del disegno di legge e all'elaborazione del testo in corso di approvazione. In particolare, desidera precisare al senatore Pozzo che, pur nella diversità delle opinioni, nutre il massimo rispetto per le sue idee e per il modo in cui sa esprimerle. Si dichiara poi convinto che il lavoro di queste settimane, lungi dall'ostacolare l'inchiesta parlamentare, potrebbe offrire spunti interessanti proprio ai fini delle indicazioni che la Commissione bicamerale dovrà dare nel documento conclusivo.

Fa poi presente al senatore Cuffaro che la sua dichiarata astensione appare ingenerosa, dal momento che il suo contributo al testo che la Commissione sta per licenziare è stato assai rilevante e la maggior parte

delle sue proposte sono state accolte dai colleghi. Si associa infine all'invito rivolto dal senatore Serri al Governo, ritenendo che le norme approvate debbano entrare al più presto in vigore.

Il sottosegretario GARDINI rivolge un caloroso ringraziamento al relatore Benvenuti e all'intera Commissione per l'impegno profuso nella discussione del disegno di legge. In relazione agli inviti rivolti al Governo negli ultimi due interventi, auspica che il testo licenziato dal Senato divenga al più presto legge dello Stato.

Il presidente MIGONE si associa alle parole del relatore e del Sottosegretario. Prima di passare alla votazione finale, chiede alla Commissione il mandato al coordinamento formale del testo risultante dagli emendamenti approvati.

Concorda la Commissione.

È poi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato. Conseguentemente risulta assorbito il disegno di legge n. 2315.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE avverte che la Commissione è convocata per giovedì 21 dicembre alle ore 15, per la discussione del disegno di legge n. 2205 e per il seguito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge riguardanti l'immigrazione.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2110**Art. ...***(Finalità)*

Premettere all'articolo 1 il seguente articolo:

«1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente e di rimuovere gli eventuali ostacoli alla loro realizzazione, in attesa della complessiva riforma della cooperazione allo sviluppo, da adottare tenendo anche conto delle risultanze dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 46».

0.1 (Nuovo testo)

CUFFARO

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del Direttore della Direzione generale» con le seguenti: «del Direttore generale» e aggiungere le parole: «previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo».

1.3 (Nuovo testo)

CUFFARO

Al comma 3, dopo le parole: «i Paesi» aggiungere le seguenti: «e le popolazioni».

1.6

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere» con le altre: «sono di regola».

1.5 (Nuovo testo)

SURIAN

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «Valutazioni e controlli» con le altre: «Controlli e verifiche».

2.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si avvale dell'Unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui alla lettera e) dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della stessa legge. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili».

2.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.7

IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati di diritto fino al 31 di-

cembre 1996 ovvero fino alla data di immissione in ruolo dei titolari, se più ravvicinata.

Sono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 1997 il comando e il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e dei dipendenti degli enti pubblici in servizio presso la stessa Direzione generale alla data del 31 dicembre 1995».

3.8

IL RELATORE

Sostituire il primo periodo del comma 5 con il seguente:

«Il Ministro degli affari esteri, su proposta del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo, può affidare a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali – nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'amministrazione – incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione previste dal procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali».

3.9

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «cura anche, d'intesa con l'Istituto diplomatico,» con le altre: «è competente anche per».

3.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. ...

1. Con provvedimento del Ministro degli affari esteri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Tali norme di attuazione dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuarsi in sede di cooperazione decentrata nonché i criteri con i quali possono essere finanziati in toto o in parte, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata, promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-paese e negli accordi quadro di cooperazione bilaterale».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.5

PORCARI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Affidamento dell'esecuzione ai Governi beneficiari)

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo, ai Governi dei paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU».

5.1 (Nuovo testo)

SURIAN

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La durata in carica della "Commissione per il contenzioso" istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 0.1 della presente legge, e comunque non oltre due anni».

6.1 (Nuovo testo)

CUFFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

Sostituire inoltre le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «si pronuncia» con le seguenti: «è tenuta a pronunciarsi».

6.3

PORCARI

Art. 7.

All'articolo 7, dopo la parola: «convenzioni» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,».

7.1

PORCARI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «proprio decreto da emanarsi» con le altre: «propria delibera da adottare» e la parola: «argomento» con l'altra: «materia».

8.2

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Personale in servizio civile)

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32, e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani».

9.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 10.

All'emendamento 10.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea».

10.1/2**SERRI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Programmi per le organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai suddetti programmi, inoltre, sono ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, oppure le spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese vengono ammesse a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee vengono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima sono subordinate al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che vengono ammesse o respinte entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che viene detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative».

10.1 (Nuovo testo)**IL RELATORE**

Art. 11.

Al comma 1, dopo le parole: «ne stabilisce la durata» inserire il seguente periodo: «Dell'intervento viene data immediata comunicazione ai due rami del Parlamento».

11.2 (Nuovo testo)

CUFFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e modalità per gli interventi di emergenza informando contestualmente il Parlamento».

11.3

SURIAN

Al comma 2, anteporre il seguente periodo:

«2. Successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel precedente comma 1 del presente articolo».

11.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione il Ministro invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti».

11.5 (Nuovo testo)

CUFFARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, convertito in legge 27 luglio, n. 465.

11.6

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0031-)

Il presidente BERTONI, ricordati i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana corrente, rivolge un invito a tutti i componenti della Commissione a procedere nell'attività con la dedizione e lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto sin dall'inizio lo stile di lavoro della Commissione medesima, al di là di ogni considerazione in ordine alla precarietà della legislatura e alla possibilità di una sua imminente conclusione anticipata. Sottolinea altresì che il lavoro fin qui svolto si è distinto per un alto senso delle istituzioni che ha indotto, tra l'altro, a dare costantemente priorità alle iniziative legislative del Governo, secondo un metodo di collaborazione istituzionale che, purtroppo, non ha trovato sempre adeguato riscontro da parte del Ministero della difesa. Anzi, in molti casi, le aspettative di un lavoro condotto in sintonia tra Governo e Parlamento sono rimaste frustrate e le legittime richieste della Commissione sono rimaste prive di risposta a causa di dilazioni e reticenze incomprensibili da parte dell'Esecutivo.

La Commissione - prosegue il Presidente - è in attesa del parere della 5^a Commissione permanente, la cui Sottocommissione per i pareri è ora riunita anche per esaminare questo punto, per conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 451, affinché la conversione stessa possa intervenire entro i termini costituzionali, evitando il rischio di una reiterazione che costituirebbe un evento deplorabile, considerato che le operazioni di controllo della frontiera marittima in Puglia da parte delle forze armate si sono concluse il 31 ottobre. Per quanto riguarda il documento XXII, n. 24, riguardante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui feno-

meni di corruzione nelle Forze armate, la 1^a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti presentati e, in considerazione dell'unanime consenso che si registra tra i diversi Gruppi politici su tale proposta, è stata ventilata l'eventualità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento di tale documento alla sede deliberante, non ravvisandosi ostacoli di natura costituzionale o regolamentare in tal senso. Su tale proposta, dovrebbe comunque esprimersi il Governo, che ha fatto conoscere, in precedenti sedute, le proprie perplessità in ordine all'opportunità dell'iniziativa. L'emissione di un parere favorevole al trasferimento alla sede deliberante da parte dell'Esecutivo potrebbe invece costituire un primo passo nel senso di un rafforzamento della collaborazione tra Parlamento e Governo - e in tal senso, peraltro, va intesa la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta - e di una inversione di tendenza rispetto alle posizioni di chiusura prima segnalate.

Il senatore RAMPONI concorda con le osservazioni del Presidente sullo spirito di collaborazione che ha animato il lavoro della Commissione, ma osserva che non su tutte le materie trattate è stato possibile raggiungere la ricordata convergenza, peraltro costantemente ricercata. È infatti per lui motivo di amarezza che non sia stato possibile realizzare un pieno accordo sul testo del disegno di legge riguardante l'obiezione di coscienza, licenziato dal Senato. Non trova inoltre condivisibile il rilievo mosso all'atteggiamento del Governo, poichè, secondo il senatore Ramponi, da parte dell'Esecutivo sono sempre pervenute risposte puntuali e esaurienti alle richieste formulate dalla Commissione.

Il senatore PERUZZOTTI, dopo aver espresso apprezzamento per le parole del Presidente, si dichiara fortemente preoccupato e sconcertato dal fatto che la Commissione d'inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate, ove istituita, sarebbe posta immediatamente nelle condizioni di non poter conseguire le finalità che si prefigge a causa di un atteggiamento di chiusura da parte del Ministero della difesa, atteggiamento che, purtroppo, dà adito al sospetto che vi sia in effetti l'intenzione di nascondere qualcosa. Tali dubbi sorgono dalla lettura del decreto del Ministro della difesa n. 519, del 14 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre e relativo alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Tale decreto, infatti, inibisce l'accesso, per un periodo medio di cinquanta anni, a una tipologia di documenti così varia da vanificare qualsiasi sforzo conoscitivo. Si pone pertanto, e in termini assai gravi, un problema di trasparenza e di democrazia nell'ordinamento delle Forze armate, nonchè di rapporto tra il Parlamento e il Governo: la rilevanza di tale questione induce il Gruppo della Lega Nord a subordinare il proprio assenso al disegno di legge sulla ristrutturazione dei vertici della Difesa all'approvazione immediata del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta, di cui il senatore Peruzzotti ricorda di essere primo firmatario.

Secondo il senatore REGIS, il decreto ministeriale n. 519 del 1995 dovrebbe essere immediatamente ritirato, poichè detta disposizioni inaccettabili per uno stato democratico e per di più membro dell'Al-

leanza Atlantica, di una Alleanza, cioè, costituita da paesi democratici presso i quali è pacificamente riconosciuto il principio della subordinazione delle Forze armate al potere civile, principio che invece sembra essere di fatto disatteso in Italia. Il decreto ministeriale, che vieta per cinquanta anni l'accesso a documenti di varia natura, per gran parte dei quali - come ad esempio quelli relativi alle utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi o alle tabelle ordinarie organiche - tale misura risulta del tutto priva di fondamento, costituisce una autentica presa in giro del Paese e del Parlamento e comporta, secondo il senatore Regis, la necessità delle dimissioni del Ministro attualmente in carica. Si tratta infatti di un atto di estrema gravità, posto in essere in violazione della Costituzione e che richiede adeguate iniziative di denuncia presso gli organi costituzionali competenti, iniziative che il senatore Regis si riserva di assumere a breve scadenza. Comunque, ove il Ministro non procedesse all'immediata revoca del provvedimento, tutti i Gruppi politici dovranno riflettere sulla opportunità di procedere nell'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore MANZI condivide quanto sottolineato dal Presidente e ricorda di aver da tempo posto in Commissione il problema di un atteggiamento di maggiore collaborazione da parte del Governo, senza peraltro ricevere adeguate risposte. Per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 519, il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato su di esso una interrogazione, forse destinata a cadere nel vuoto come altre a suo tempo presentate e tuttora, in maggioranza, in attesa di risposta, ma non vi è dubbio che va sottolineata la gravità della situazione attuale, nella quale, a fronte di una richiesta di maggiore trasparenza proveniente dal Parlamento e segnatamente dalla Commissione difesa del Senato, il Ministero della difesa sembra attestarsi su una posizione di chiusura e di scarsa disponibilità nei confronti di reiterate offerte di collaborazione formulate in sede parlamentare.

Intervengono poi brevemente il senatore FABRIS Pietro, il quale sollecita il Governo affinché manifesti chiaramente i propri intendimenti in ordine alla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta e il senatore DOLAZZA, il quale giudica il decreto ministeriale una sorta di colpo di Stato che imporrebbe le dimissioni del Ministro della difesa. È inaccettabile infatti, prosegue il senatore Dolazza, il comportamento del Ministro e dei suoi uffici che dinanzi alle tante richieste, puntualmente inevase, che la sua parte politica propone per introdurre trasparenza e chiarezza nella gestione delle Forze armate, risponde con una generalizzata segretezza di atti e documenti.

Il senatore LORETO a sua volta non può non porre in evidenza i gravi elementi di preoccupazione causati dai comportamenti ministeriali che testimoniano una sorta di irrigidimento dell'Esecutivo, confermato nella fattispecie dal dissenso manifestatosi sul decreto ministeriale tra Ministero e Consiglio di Stato.

Interviene quindi il senatore PETRICCA che, nell'invitare il Governo a valutare la possibilità di ritirare il decreto, giudica altresì opportuno

acquisire i pareri espressi su di esso dal Consiglio di Stato e dalla stessa Commissione per l'accesso.

Prendono quindi la parola il senatore DE NOTARIS, che giudica gravemente censurabile il comportamento del Ministro, poichè egli ha posto la segretezza anche su atti da lui adottati in qualità di Capo di stato maggiore della Difesa, il senatore FRONZUTI, che nell'associarsi all'invito al Governo di ritirare il decreto, auspica che possa essere ristabilito un sereno clima di collaborazione tra Governo e Parlamento, e il senatore CASILLO che, nell'aderire ai preoccupati giudizi pronunciati da altri colleghi, chiede anch'egli che venga acquisito il parere pronunciato dal Consiglio di Stato sul decreto ministeriale.

Per il senatore LORENZI la scelta compiuta dal Ministero della difesa di emanare il decreto di cui si discute testimonia la volontà dell'Esecutivo e dello stesso apparato militare di soffocare le facoltà ispettive e di controllo che competono al potere legislativo, creando quasi una sorta di Stato militare blindato dentro lo Stato.

Anche il senatore RADICE, per il quale è opportuno in ogni caso evitare toni inutilmente accesi o drammatici, manifesta serie perplessità al cospetto del decreto ministeriale e conviene sulla esigenza di istituire rapidamente la Commissione d'inchiesta. Aderisce altresì alla richiesta di acquisire il parere sul decreto ministeriale del Consiglio di Stato e della Commissione per l'accesso.

Il senatore GALLO infine non può non rilevare come il Ministero della difesa, nel dare attuazione alla legge sulla trasparenza amministrativa, ha finito per perseguire un obiettivo assolutamente contrario alla trasparenza, ponendo le premesse per l'apertura di un ampio contenzioso amministrativo ove finirà per soccombere.

Interviene quindi il sottosegretario per la Difesa SANTORO il quale, nel ricordare, come è stato già rilevato, che il decreto ministeriale è anteriore all'emergere dei fenomeni di malversazione delle Forze armate, conviene in ogni caso sulla opportunità di approfondire le tematiche disciplinate dal decreto ministeriale e di acquisire i pareri espressi sul medesimo da parte del Consiglio di Stato e della Commissione per l'accesso. Occorre peraltro, a suo avviso, osservare che almeno per una parte degli oggetti richiamati dal decreto la segretezza s'impone con una necessità assolutamente obiettiva, fermo restando che sarebbe necessaria una intera rivisitazione della complessa materia dei rapporti che intercorrono tra trasparenza dell'azione amministrativa e tutela della riservatezza di particolari categorie di atti e di documenti.

Riprende quindi la parola il presidente BERTONI il quale, dopo aver precisato che solo nel caso dell'esame del disegno di legge sull'obiezione di coscienza si sia registrata una effettiva divergenza in seno alla Commissione, ribadisce che purtroppo non sempre l'impegno collaborativo del Ministero della difesa è stato pari a quello profuso dalla Commissione.

Per quanto concerne poi la rilevanza e le conseguenze che può avere il decreto ministeriale dello scorso luglio, riguardante l'accesso a

particolari tipi di atti e di documenti, il presidente Bertoni fa presente che, anche alla luce degli emendamenti da lui stesso presentati sul documento relativo alla Commissione d'inchiesta, rimangono fermi da un canto il vincolo alla segretezza nei confronti dei componenti della istituenda Commissione e dall'altro la non opponibilità del segreto di ufficio alla attività d'inchiesta della Commissione medesima.

In ogni caso, vista la rilevanza del tema, propone, e la Commissione conviene, che esso venga specificamente affrontato in un prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(2348) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con osservazioni sul decreto-legge in titolo, e ricorda altresì che la 1^a Commissione aveva già espresso su di esso un parere favorevole. Dopo che il senatore LORETO ha annunciato il proprio voto favorevole, la Commissione conferisce a maggioranza al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 451 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

(Doc. XXII, n. 24) PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R162 000, C04^a, 0001^a)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre scorso.

Il presidente BERTONI, nel rifarsi a quanto già dichiarato in sede di discussione sui lavori della Commissione, esprime l'auspicio che da parte del Governo venga svolto un utile approfondimento sulla possibilità di dare il proprio assenso a una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante dell'esame del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il presidente BERTONI ricorda preliminarmente che il termine per la presentazione di emendamenti è stato già fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 20 dicembre.

Interviene quindi in sede di discussione generale il senatore LORETO il quale pone in luce innanzitutto la difficoltà di procedere speditamente nell'esame del provvedimento, vuoi per le stesse considerazioni già esposte dal presidente Bertoni quando si è soffermato sullo squilibrio verificatosi tra impegno collaborativo della Commissione difesa da un lato e quello, obiettivamente meno pronto, dell'Esecutivo dall'altro, vuoi per la stessa lentezza, imputabile in misura rilevante allo stesso Governo, con cui procede alla Camera il disegno di legge sull'obiezione di coscienza, vuoi ora per le preoccupazioni suscitate dal decreto ministeriale sulla segretazione di atti e di documenti, la cui emanazione testimonia un obiettivo arroccamento da parte del Ministero della difesa e dei vertici militari, ai quali invece si chiede di aprirsi fiduciosamente, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad un dialogo sereno con il Parlamento che intende aiutare le Forze armate ad adeguare le loro strutture alle esigenze di un moderno ordinamento democratico.

Il senatore Loreto non può inoltre non prendere atto delle obiettive difficoltà poste in essere dalle sovrapposizioni normative create dal disegno di legge collegato alla finanziaria da un lato e dall'articolato del provvedimento in esame dall'altro, tali da rendere inevitabile il ricorso ad alcune, sia pure circoscritte e puntuali, modifiche che imporranno così il rinvio all'altro ramo del Parlamento del disegno di legge.

Al di là dei problemi di tecnica legislativa ora ricordati, che riguardano in particolare gli articoli 8 e 10 del provvedimento in esame, non si può poi tacere che già nel corso di questa discussione generale sono stati sollevati anche rilievi attinenti il merito dell'articolato: si pensi all'accentramento giudicato eccessivo in seno alla figura di Capo di stato maggiore della Difesa di poteri e responsabilità tali da incrinare, forse, la stessa supremazia del potere politico su quello militare, che costituisce invece indefettibile principio, rispettato in tutti i paesi di democrazia occidentale; oppure si consideri la subordinazione gerarchica del Segretario generale della Difesa al Capo di stato maggiore della Difesa che non convince pienamente, anche perchè le decisioni, già annunciate da parte del Ministero della difesa, di far transitare larga parte degli arsenali e degli stabilimenti militari dall'area tecnico amministrativa, propria della competenza del Segretario generale, all'area tecnico-operativa, propria della competenza del Capo di stato maggiore della Difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza d'armata, sembra voler confermare una volontà di arroccamento e di blindatura del sistema difesa. Tale volontà, come poc'anzi si è affermato, sembrerebbe essere testimoniata dal recente decreto ministeriale sulla segretazione di atti e documenti.

Va altresì lamentato, prosegue il senatore Loreto, il mancato rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla dirigenza statale, la cui autonomia, fondata sulla diretta dipendenza dal Ministro, sembrerebbe qui smentita, poichè i direttori generali vengono tutti sottoposti al Segretario generale della Difesa, secondo un disegno organizzativo che è estraneo anche a quei ministeri ove, pur esistendo un Segretario generale - si pensi al Ministero delle finanze o a quello degli affari esteri -, è in ogni caso salvaguardato il diretto rapporto tra il Ministro e direttori generali. Tale scelta, secondo il senatore Loreto, potrebbe essere interpretata come la definitiva consacrazione di una linea di politica amministrativa che vede una incisiva compressione della componente civile del Ministero della difesa a vantaggio di quella militare, del resto con-

fermata nello stesso nuovo modello di difesa, dove le riduzioni più drastiche di organico riguardano proprio la componente civile. Dichiaratosi quindi a favore della proposta di modifica, già illustrata dal senatore Casillo, che intende assegnare le due vice segreterie generali della Difesa una ai dirigenti militari e una ai dirigenti civili, il senatore Loreto conclude il proprio intervento con la considerazione che la ineludibile necessità di apportare modifiche tecniche agli articoli 8 e 10 del provvedimento potrebbe anche consentire di compiere ulteriori approfondimenti di merito.

Il presidente BERTONI rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

157^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BISCARDI

Intervengono il ministro per la pubblica istruzione Lombardi e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Corradini e Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C07^a, 0061^a)

Il presidente BISCARDI dà conto del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea per i prossimi giorni e propone che la Commissione esamini, nella seduta già convocata per domattina, i disegni di legge relativi all'Istituto nazionale di geofisica e all'edilizia scolastica, mentre nella seduta pomeridiana avrà luogo il previsto svolgimento di interrogazioni, indi proseguirà l'esame dei disegni di legge sull'edilizia scolastica. Nella giornata di giovedì potrebbero essere convocate due sedute, entrambe dedicate al seguito dell'esame dei disegni di legge sull'autonomia scolastica.

Segue un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori BRIENZA, PELLITTERI, PERLINGIERI e SERRA; quest'ultimo propone che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sia integrato con l'esame del documento comunitario relativo al riconoscimento dei diplomi medici.

La Commissione approva quindi le proposte del presidente Biscardi con l'integrazione del senatore Serra.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

e della petizione n. 168, attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 dicembre scorso, nella quale era proseguito l'esame degli emenda-

menti all'articolo 1 del disegno di legge n.1810, adottato come testo base.

Il presidente **BISCARDI** ricorda le ultime fasi della discussione condotta nelle scorse sedute e comunica che, fermo restando l'accantonamento di taluni emendamenti, l'esame riprende con la deliberazione sull'emendamento 1.68.

Il senatore **PELLITTERI** ritira gli emendamenti 1.68 e 1.55.

Senza discussione è approvato l'emendamento 1.44. Respinto invece, previ pareri contrari della relatrice, senatrice **ALBERICI**, e del **GOVERNO**, è l'emendamento 1.71.

Il senatore **MERIGLIANO** ritira l'emendamento 1.20, dopo che la **RELATRICE** e il sottosegretario **PORZIO SERRAVALLE** hanno espresso parere contrario, ritenendo detto emendamento o pleonastico o incompleto.

Sull'emendamento 1.45 della relatrice, il sottosegretario **PORZIO SERRAVALLE** esprime parere favorevole, in quanto vi si fa riferimento a un profilo innovativo relativo al consiglio di classe, vale a dire la valutazione dei percorsi differenziati degli alunni.

Per dichiarazione di voto intervengono i senatori **CASTELLANI** (che manifesta perplessità in ordine all'emendamento, che a suo avviso tende ad escludere i genitori dall'attività dei consigli di classe), **PELLITTERI** (che si dichiara di identico avviso, sottolineando inoltre i pericoli di una involuzione burocratica del progetto pedagogico), **FRIGERIO** (che chiede chiarimenti in ordine alle diverse dizioni, presenti nell'emendamento e nel disegno di legge), **PRESTI** (che stigmatizza l'esclusione dei genitori operata con l'emendamento in esame), **BRIENZA** (che richiama la connessione della proposta della relatrice con la problematica del comitato dei genitori e, più in generale, degli organi collegiali, proponendo pertanto di accantonare l'emendamento, per riprenderne l'esame contestualmente agli ulteriori profili ricordati).

Il sottosegretario **PORZIO SERRAVALLE** si dichiara disponibile ad esaminare in un momento successivo le responsabilità e funzioni dei consigli di classe e di interclasse.

La **RELATRICE** chiarisce il senso delle modifiche proposte, con l'emendamento in esame, al testo del disegno di legge, con la specificazione che il progetto didattico da approvare è quello della classe, e che gli alunni di cui si valuta l'apprendimento sono quelli delle singole classi. Il vero problema è nella diversa impostazione tra un consiglio di classe o di interclasse considerato quale organismo dei docenti - soluzione, questa, che appare preferibile - oppure quale organismo che comprenda al suo interno anche i genitori. Per quanto possa rinviarsi la decisione, la diversità di queste due posizioni rimane ineludibile.

È posto quindi ai voti l'emendamento 1.45, che risulta approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.29, 1.21, 1.56 e 1.90.

Passandosi all'emendamento 1.46 della relatrice -sul quale il **MINISTRO** esprime parere favorevole - il senatore **BRIENZA** chiede chiarimenti, apparendo la proposta dell'istituzione delle assemblee di classe e di interclasse dei docenti e dei genitori, una sorta di compensazione rispetto all'emendamento 1.45 testè approvato, in cui si faceva riferimento a consigli di classe e di interclasse esclusivamente dei docenti.

A una richiesta di chiarimento del presidente **BISCARDI**, se le assemblee dei genitori e degli studenti debbano intendersi come organi distinti, la **RELATRICE** rileva come la risposta possa più opportunamente giungere da una regolamentazione prevista autonomamente dalle singole scuole.

Il sottosegretario **PORZIO SERRAVALLE** sottolinea come per le assemblee di genitori e di studenti in esame, sia auspicabile un margine di flessibilità e di autonomia.

Il senatore **PRESTI** osserva che, con l'esclusione dei genitori dal consiglio di classe, si è imboccata una china pericolosa, che rende necessaria l'invenzione di una assemblea di genitori e studenti, rispondente a una logica di inaccettabile assemblearismo, controproducente per il funzionamento del sistema scolastico.

La senatrice **MANIERI** sottolinea invece l'opportunità di una distinzione tra le funzioni del consiglio di classe e di interclasse e il momento partecipativo. Non si ha esclusione delle famiglie dall'elaborazione della strategia didattica, bensì semplice demarcazione di competenza, non svuotamento bensì razionalizzazione delle funzioni.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento 1.46 il senatore **MERIGLIANO** e la senatrice **BUCCIARELLI**, la quale, nel ricordare la critica ricorrente che investe gli organi collegiali, sottolinea come non debba essere smarrito un desiderio profondo di innovazione, che deve certo anche tradursi in una nitida distinzione di ruoli. Le assemblee di genitori e studenti dovrebbero tuttavia essere organi distinti.

Di eguale avviso è il senatore **BERGONZI**, che si dichiara favorevole all'emendamento 1.46, che prefigura un momento di partecipazione importante, complementare e non già sostitutivo di altri momenti.

Si dichiara contrario il senatore **PELLITTERI**, anche per l'ambiguità della dizione relativa alle assemblee di interclasse, le quali secondo la normativa vigente riguardano solo la scuola elementare.

Dopo un chiarimento del sottosegretario **PORZIO SERRAVALLE** e dopo che la **RELATRICE** ha sottolineato come l'intera materia possa dirsi in evoluzione, il **PRESIDENTE** propone una modificazione dell'emendamento 1.46, che superi gli equivoci che l'emendamento potrebbe ingenerare.

Nella nuova formulazione, l'emendamento 1.46 è approvato, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori **VEVANTE SCIOLETTI**,

PRESTI, MERIGLIANO, PELLITTERI, e con l'astensione dei senatori **CASTELLANI e BRIENZA**.

Previ pareri contrari della **RELATRICE** e del **MINISTRO**, il subemendamento 1.47/1 è respinto. È invece approvato, previo parere favorevole del **MINISTRO**, l'emendamento della relatrice 1.47. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.22, 1.69 e 1.53.

Dopo un chiarimento della **RELATRICE** circa l'emendamento 1.48, avente lo scopo, in raccordo con l'emendamento 2.15, di affrontare il problema della riforma degli organi di livello territoriale in un momento successivo, contestualmente all'esame delle norme sulla riforma dell'amministrazione scolastica, e dopo una proposta del senatore **BERGONZI**, sono accantonati gli emendamenti 1.48, 1.30, 1.100, 1.72, con l'opposizione del senatore **PELLITTERI**, per il quale le previsioni relative agli organi collegiali dovrebbero essere collocate già nell'articolo 1 del disegno di legge.

L'emendamento 1.101 non viene posto ai voti, in quanto modifica di mero coordinamento, conseguente alle votazioni già effettuate relativamente al comma 1, lettera c).

Sull'emendamento 1.23 la **RELATRICE** e il **MINISTRO** esprimono parere contrario, posto che lo statuto della singola scuola può comunque recare previsioni relative alla partecipazione degli ex allievi. Dopo interventi del senatore **MERIGLIANO** (che auspica l'introduzione di uno specifico riferimento alla suddetta partecipazione), **FRIGERIO**, **BRIENZA** (il quale rileva come gli ex allievi non abbiano nè diritti nè doveri all'interno della scuola), la senatrice **BUCCIARELLI** afferma che non è in questione l'importanza del ruolo degli ex allievi, ma che il problema non è posto nella sede idonea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.23 risulta non approvato. Sull'esito del voto formula commenti il senatore **MERIGLIANO**, cui replica la senatrice **PAGANO**. Seguono richiami del **PRESIDENTE**.

Sull'emendamento 1.205, ad una richiesta di chiarimenti della **RELATRICE** - secondo la quale non è chiaro il rapporto fra le rappresentanze ivi previste e gli studenti eletti negli organi collegiali - risponde il senatore **BERGONZI**, facendo presente che scopo dell'emendamento è assicurare la democraticità delle rappresentanze studentesche previste alla lettera b) in esame.

Dopo che la **RELATRICE** e il **MINISTRO** hanno espresso parere contrario e previo annuncio di voto contrario del senatore **PELLITTERI**, l'emendamento 1.205, posto ai voti, non è approvato.

Relativamente all'emendamento 1.24, il **MINISTRO**, pur giudicando apprezzabile l'esigenza sollevata dal senatore **Merigliano** di prevedere un esplicito riferimento agli ex allievi, ritiene inopportuna la sede.

Dopo un intervento del senatore **PELLITTERI**, favorevole all'emendamento, e dopo che il senatore **BRIENZA** ha ipotizzato una sua diversa

formulazione, il **MINISTRO** richiama alcuni rischi derivanti dall'esplicito conferimento di un ruolo agli ex studenti, indi manifesta disponibilità a trovare la forma più adeguata per soddisfare l'istanza segnalata dal senatore Merigliano.

Il senatore **MERIGLIANO**, manifestando fiducia nel Ministro, ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 1.25, previ pareri contrari della **RELATRICE** e del **MINISTRO**, e dopo un intervento del senatore **CASTELLANI** che ne auspica il ritiro, il senatore **BRIENZA** accoglie l'invito e lo ritira.

La **RELATRICE** giudica quindi impropria la collocazione della lettera aggiuntiva prevista dall'emendamento 1.26.

Dopo che il **MINISTRO** ha sottolineato l'importanza della materia trattata, che investe l'accordo fra le parti sociali del 1993 e le intese fra il Ministero della pubblica istruzione, quello del lavoro e le Regioni, la Commissione - su proposta della **RELATRICE** - conviene di accantonare l'esame dell'emendamento, per riprenderlo in relazione all'articolo 2.

Si passa all'emendamento 1.206, sul quale la **RELATRICE** dichiara di astenersi, mentre il **MINISTRO** esprime parere contrario.

Il senatore **BERGONZI**, in sede di dichiarazione di voto, sottolinea che il *referendum* fra gli studenti rappresenta un ulteriore strumento di democrazia per il mondo della scuola, che appare particolarmente importante per gli studenti; i rischi paventati potrebbero essere evitati da una accorta regolamentazione.

Il senatore **PELLITTERI** annuncia il proprio voto favorevole, rilevando che la verifica referendaria sugli organi collegiali può prevenire l'adozione di atteggiamenti demagogici da parte di questi ultimi.

Il **MINISTRO** invita alla cautela, paventando -all'opposto - il rischio di una interferenza a danno degli organi collegiali, qualora questi si trovino a dover adottare decisioni impopolari nell'interesse della scuola.

La senatrice **MANIERI** giudica interessante l'emendamento, rilevando che l'introduzione del *referendum* nella scuola appare conforme alla finalità di promuovere l'educazione alla democrazia degli studenti. I possibili rischi possono essere evitati attraverso una attenta regolamentazione, che ad esempio escluda la sottoposizione a *referendum* di certe materie.

Il presidente **BISCARDI** propone allora un nuovo emendamento, che prevede la definizione delle materie e delle procedure per l'uso del *referendum* fra gli studenti (1.230); dopo che la **RELATRICE** e il **MINISTRO** hanno espresso parere favorevole e dopo brevi interventi dei senatori **BERGONZI** e **PELLITTERI**, la Commissione approva l'emendamento 1.230, restando conseguentemente precluso l'emendamento 1.206.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI
DOMANI E ULTERIORE CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, come concordato in precedenza, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato dall'esame dello schema di atto comunitario relativo al riconoscimento dei diplomi dei medici. Comunica infine che la Commissione si riunirà giovedì alle ore 9 e alle ore 15 per proseguire in sede referente l'esame dei disegni di legge sull'autonomia scolastica.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1810**Art. 1.**

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «la revisione» inserire le seguenti: «e la riduzione».

1.68

PELLITTERI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «di formazione» inserire le seguenti: «e di elezione».

1.55

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il potenziamento delle funzioni del consiglio dell'unità scolastica o delle aggregazioni di scuole garantendo, comunque, la rappresentanza delle scuole aggregate;».

1.44

LA RELATRICE

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «delle funzioni» inserire le seguenti: «amministrative, gestionali, finanziarie, organizzative ed educative».

1.71

PELLITTERI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quale organo deputato ad elaborare ed adottare gli indirizzi generali, a determinare le forme di autofinanziamento e ad approvare il bilancio».

1.20

MERIGLIANO

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la rideterminazione dei consigli di classe e di interclasse quali organismi dei docenti responsabili per il progetto didattico delle classi, per la valutazione e per l'individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni delle singole classi;».

1.45

LA RELATRICE

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la valorizzazione del consiglio di classe e di interclasse quale organo responsabile per la programmazione didattica, per la valutazione e per la individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni, per la programmazione e la proposta delle attività integrative di sostegno ed extracurricolari, prevedendo la presenza delle famiglie, e degli alunni nelle scuole ed istituti di secondo grado, in tutti i casi in cui non sia prevista la esclusiva presenza dei docenti ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;».

1.29

CASTELLANI

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «la valorizzazione del consiglio di classe quale organo responsabile per la programmazione didattica,» con le seguenti: «la valorizzazione del consiglio di classe quale organo tecnico per la programmazione educativo-didattica,».

1.21

MERIGLIANO

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «quale organo» inserire la seguente: «tecnico».

1.56

PELLITTERI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «per la programmazione didattica» inserire le seguenti: «e, con la sola componente docente,».

1.90

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 6, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'istituzione delle assemblee di classe e di interclasse dei genitori e degli studenti della scuola secondaria superiore, quali organi di partecipazione e di sostegno al funzionamento dei consigli di classe e di interclasse, definendone le competenze e le modalità di funzionamento;».

1.46

LA RELATRICE

All'emendamento 1.47, sostituire la parola: «didattica» con le seguenti: «educativa e didattica».

1.47/1

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il potenziamento della funzione tecnica del collegio dei docenti, quale organo responsabile per la programmazione didattica, prevedendo la sua articolazione interna;».

1.47

LA RELATRICE

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «quale organo responsabile per la programmazione educativa, prevedendo anche la sua articolazione interna» con le seguenti: «quale organo responsabile per la programmazione pedagogico-didattica, prevedendo la partecipazione delle famiglie, degli ex allievi e la sua articolazione interna».

1.22

MERIGLIANO

Al comma 6, lettera d), sostituire la parola: «tecnica» con le seguenti: «pedagogico educative».

1.69

PELLITTERI

Al comma 6, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «in gruppi, dipartimenti e commissioni».

1.53

PELLITTERI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

1.48

LA RELATRICE

Al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la riforma del consiglio scolastico provinciale, quale organo di proposta in ordine al dimensionamento delle unità scolastiche, di programmazione delle attività di educazione permanente, di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, anche al fine di assicurare il contributo delle componenti sociali alla organizzazione e allo sviluppo qualitativo del servizio».

1.30

CASTELLANI

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «voce e presenza delle singole unità scolastiche o loro aggregazioni, nonchè».

1.100

SCAGLIOSO

Al comma 6, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) la riforma degli organi di livello provinciale e nazionale, al fine di assicurare la rappresentanza delle scuole che rilasciano titoli legali di studio e il contributo delle componenti delle associazioni nazionali, familiari, professionali e sociali alla organizzazione e allo sviluppo qualitativo del servizio scolastico».

1.72

PELLITTERI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dello statuto» con le seguenti: «della carta».

1.101

SCAGLIOSO

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «degli studenti» inserire le seguenti: «e degli ex allievi».

1.23

MERIGLIANO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il riconoscimento in ogni scuola secondaria delle rappresentanze democraticamente e autonomamente elette dagli studenti, le quali concorrono annualmente nelle conferenze di istituto alla formulazione dei progetti di istituto, alla valutazione dei risultati scolastici e della efficienza delle scelte operate nell'istituto».

1.205

BERGONZI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «un comitato degli studenti» inserire le seguenti: «e degli ex allievi».

1.24

MERIGLIANO

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «ed alla valutazione».

1.25

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, di due osservatori, rispettivamente sulle professioni nazionali e sulle professioni internazionali, che individuano e programmano la politica scolastica e culturale in stretto rapporto con il mondo del lavoro, in particolare per quanto attiene la formazione scolastica post-secondaria».

1.26

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la definizione delle procedure e delle regole per l'uso del referendum tra gli studenti come verifica delle scelte e degli orientamenti assunti dagli organi collegiali».

1.206

BERGONZI

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la definizione delle materie e delle procedure per l'uso del referendum tra gli studenti».

1.230

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

165ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Frova.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1130-B) MANCINO ed altri. - *Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2145) FOLLONI ed altri. - *Nuove norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa*

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 2145. Congiunzione dell'esame con il disegno di legge n. 1130-B. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1130-B e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1130-B, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre scorso. Il presidente BOSCO avvisa la Commissione che è assegnato ad essa anche il disegno di legge n. 2145 dei senatori Folloni ed altri, inserito all'ordine del giorno della Commissione, in quanto strettamente connesso per materia al disegno di legge 1130-B. Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51, ritiene che la trattazione dei due provvedimenti debba proseguire congiuntamente, al fine di consentire l'assorbimento del disegno di legge n. 2145.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il presidente BOSCO riferisce quindi brevemente sul disegno di legge n. 2145, che si compone di un solo articolo e prevede che il consiglio di amministrazione della RAI, composto da cinque membri, sia designato dall'IRI e nominato da una Commissione paritetica della Camera e del Senato, composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito presso le due Camere ed integrato da un numero di parlamentari tali da rendere la composizione della Commissione paritetica tra forze di maggioranza e forze di opposizione. Il consiglio di amministra-

zione è sottoposto al controllo di tale Commissione paritetica, che può revocare la fiducia al consiglio se esso si discosta dagli indirizzi parlamentari. Il consiglio elegge il presidente al suo interno. Viene altresì disposta la soppressione della Commissione bicamerale di vigilanza.

Prima di proseguire la discussione generale seguendo l'elenco degli iscritti a parlare, comunica altresì che, ove non fossero ritirati, saranno dichiarati improponibili gli emendamenti al titolo del disegno di legge nn. Tit. 1, Tit. 2, Tit. 3 e Tit. 4 in quanto la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica a questo specifico punto del testo, gli emendamenti 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74 perchè formulati impropriamente (sostituiscono parole inesistenti nel testo) e tutti gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 2 (da 2.0.1 a 2.0.42) per estraneità all'oggetto, considerato che il provvedimento è in terza lettura e che gli emendamenti vanno riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore STANZANI GHEDINI interviene per sottolineare la necessità, quanto meno, di riaprire la discussione generale visto che sul disegno di legge n. 2145 nessuno ha potuto svolgere interventi. Propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 15.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore ZACCAGNA che fa presente di non essere a conoscenza dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2145.

Il PRESIDENTE fa presente, riguardo alla osservazione del senatore Zaccagna, che l'ordine del giorno è stato regolarmente stampato e distribuito.

Alle proposte dei senatori Stanzani Ghedini e Zaccagna si associano i senatori DE CORATO (che ritiene necessario approfondire anche il disegno di legge n. 2145) e il senatore ARMANI.

Il senatore SCIVOLETTO ricorda che il disegno di legge n. 1130-B è calendarizzato in Aula per la seduta antimeridiana di domani e questo aspetto supera lo stato dei lavori della Commissione. Ritiene pertanto che l'atteggiamento chiaramente ostruzionistico di alcune parti politiche, volto soltanto a non discutere nel merito il provvedimento, oltre che essere contraddittorio, non impedirà all'Aula di avviare domani la trattazione del disegno di legge.

Il senatore GEI ricorda a sua volta che la Camera dei deputati aveva trovato una larga intesa su gran parte del testo mentre soltanto su una determinata questione si registra un dissenso piuttosto diffuso. Invita pertanto gli appartenenti a tutti i Gruppi politici a trovare un accordo in merito.

Interviene infine il senatore RAGNO che dichiara di condividere l'invito del senatore Gei che potrebbe conciliare la necessità di procedere in tempi rapidi all'esame del disegno di legge n. 1130-B e le richieste che provengono dall'opposizione. Si associa pertanto alla richiesta di rinvio dei lavori.

La Commissione conviene quindi di rinviare l'esame congiunto alla seduta già convocata per le ore 15 di oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni
Frova.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1130-B) MANCINO ed altri - *Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2145) FOLLONI ed altri - *Nuove norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore SQUITIERI che invita a riflettere sull'importanza di un'azienda come la RAI-Radiotelevisione italiana Spa dalla quale dipende parte notevole della cultura del Paese e che riveste un peso notevole sul piano sociale. Nel mondo politico tuttavia non sembra essere chiara la strategicità di questa impresa che poi è quella che porta nel mondo l'immagine del nostro Paese e dalla quale molto del nostro futuro dipende. È pertanto evidente che l'impresa deve essere gestita con una stabilità che certo non può essere affidata alla politica dei partiti. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati affida invece ancora una volta l'organo di governo di questa impresa proprio ai partiti politici e ciò rappresenta l'aspetto meno condivisibile dell'intero disegno. Appare pertanto preferibile nei suoi contenuti il disegno di legge n. 2145 presentato dal senatore Folloni anche se ritiene di non poter condividere quanto da esso stabilito al comma 8 dell'articolo 1. Infine, l'altra questione che nel disegno di legge n. 1130-B appare inaccettabile è quella relativa alla figura del commissario unico.

Il senatore GERMANÀ dichiara in primo luogo di non comprendere i giudizi negativi espressi da alcuni esponenti politici nei confronti dell'operato dell'attuale consiglio di amministrazione della RAI il quale si è trovato a gestire un'eredità pesantemente negativa derivantegli dalla precedente gestione. Non si è mai per esempio riusciti a sapere con esattezza quanti siano i collaboratori esterni della RAI, profumatamente pagati (non è chiaro per quali attività). La verità è che la RAI è servita ad avallare una parte importante della politica nazionale e che con il disegno di legge n. 1130-B si vuole perpetuare questa situazione. Peraltro anche adesso dalla RAI vengono trasmesse notizie che non sempre sono quelle politicamente più importanti: per esempio l'iniziativa unitaria di protesta nei confronti delle linee telefoniche 144 adottata all'unanimità da questa Commissione non ha avuto alcuna diffusione da parte della RAI. Molti poi sono i punti negativi contenuti nel provvedimento: in particolare il numero dei consiglieri appare troppo alto e non sembra condivisibile il meccanismo di nomina dell'amministratore unico. Il consiglio di amministrazione così come disegnato dal disegno di legge n. 1130 non garantisce inoltre le minoranze. Si augura pertanto che relativamente all'approvazione di un provvedimento come quello in esame prevalga il buon senso.

La senatrice FAGNI fa notare che il senatore Folloni, primo firmatario del disegno di legge n. 2145, figura anche tra i firmatari del disegno di legge n. 1130-B e tale coincidenza appare quanto meno contraddittoria.

La senatrice BRICCARELLO osserva che il disegno di legge n. 2145, pur nella sua transitorietà, rappresenta una soluzione assai più equilibrata rispetto a quella fornita dal disegno di legge n. 1130-B e chiede chiarimenti in ordine alla sorte procedurale del disegno di legge n. 2145.

Il presidente BOSCO ricorda alla senatrice Briccarello che, secondo quanto già stabilito questa mattina, il disegno di legge n. 2145 viene esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1130-B (che è il testo base) con mere finalità di assorbimento.

Il senatore RAGNO fa presente che la soluzione offerta dal disegno di legge n. 1130-B rappresenta un ritorno ai peggiori sistemi lottizzatori già conosciuti negli anni passati e la riforma di un sistema che garantiva invece il superamento della presenza dei partiti nell'ambito della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (e cioè la nomina dei consiglieri di amministrazione da parte dei Presidenti delle Camere). In particolare, critica le norme relative alla cooptazione del nono membro e quelle relative al metodo del voto su lista. In realtà, tutta la normativa è costruita in modo tale da far diventare fisiologica la soluzione che invece dovrebbe essere patologica e cioè il ricorso alla nomina dell'amministratore unico da parte della Commissione bicamerale di vigilanza e quindi la consegna della RAI, di fatto, nelle mani della maggioranza parlamentare. Auspica pertanto che vi possa essere un serio approfondimento della questione e quindi un esame del provvedimento tale da condurre ad un fattivo ripensamento da parte della stessa maggioranza.

Il senatore MEDURI ritiene che in questo particolare momento politico si sia aperta una corsa a liquidare, per fini non certamente nobili, un organismo che ha operato in modo non negativo come l'attuale consiglio di amministrazione della RAI. Ricorda quindi le battaglie parlamentari che la sua parte politica ha condotto nella passata legislatura per riformare questo organismo e, riassumendo brevemente i dati portati allora a sostegno e dimostrazione dello sfascio clientelare in cui quell'azienda era stata ridotta, appare più chiaro l'obiettivo attuale che è quello di togliere di mezzo chi ha cercato di bonificare l'azienda. Questo è quindi l'obiettivo fondamentale che si pone il disegno di legge n. 1130-B. Ritiene che tale provvedimento preveda un meccanismo assai complicato di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione che peraltro non tiene in alcun conto il problema, per esempio, della rappresentanza geografica dell'organismo stesso mentre un criterio in questa direzione andrebbe probabilmente ricercato. Le soluzioni proposte sono in conclusione tutt'altro che soddisfacenti.

Il senatore DE CORATO auspica che la maggioranza trovi la capacità di comprendere la fondatezza delle questioni poste dall'opposizione, al fine di ricercare una soluzione che possa effettivamente portare alla conclusione di questa vicenda, anche perchè quella che oggi è minoranza può diventare domani maggioranza. Fu proprio il centro-sinistra, all'epoca del governo Berlusconi, a mettere in guardia la maggioranza di allora dai rischi insiti, in un sistema maggioritario, in ogni tentativo di occupazione dei cosiddetti centri di potere. Oggi il centro-sinistra dimentica quella lezione e tenta di imporre una vera e propria occupazione del Consiglio di amministrazione della RAI. È ovvio, però che questo tentativo, è destinato a fallire. L'opposizione, dal canto suo, ha operato in direzione della ricerca di un accordo, tanto è vero che sono stati fatti dei passi avanti rispetto alle ipotesi di lavoro originarie.

Preoccupante appare poi, in questa vicenda, il silenzio assoluto da parte del Governo, memore forse del chiaro invito rivolto in prima lettura allo stesso Esecutivo da parte del senatore Salvi, il quale apertamente fece presente al Ministro che non era gradita la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa.

Peraltro, il testo licenziato dalla Camera è anche peggiore rispetto a quello approvato dal Senato in quanto, pur rappresentando entrambi meschini tentativi di lottizzazione, il primo contiene anche dei passaggi procedurali contorti e di difficile applicazione pratica. A tale riguardo, appare invece preferibile la formulazione del disegno di legge n. 2145, che è volto a restituire all'IRI il potere di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione RAI, sottraendolo ai partiti.

Dopo aver criticato in particolare la norma in base alla quale il nono membro, appena cooptato dagli altri otto, diventa immediatamente Presidente della RAI, ricorda anche, in conclusione, che ad avviso della sua parte politica la soluzione delle problematiche attinenti al Consiglio di amministrazione RAI dovrebbe essere ricercata congiuntamente a quella della cosiddetta *par condicio*.

Il senatore STANZANI GHEDINI interviene per affermare che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2145 è sostanzialmente condivisibile e pertanto dovrebbe essere preferito nel merito rispetto a quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

A questo punto, considerata l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea (che si protrarranno fino a tarda sera) e tenuto conto che non si è ancora conclusa la discussione generale, il presidente BOSCO ritiene che si possa prendere atto che la Commissione non è in condizione di concludere i suoi lavori prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea di domani mattina, nella quale, come è noto, è calendarizzato appunto l'esame del disegno di legge n. 1130-B e connessi. Avverte pertanto che in quella sede farà presente le ragioni per le quali la Commissione non ha potuto ultimare i suoi lavori.

Sulle conclusioni del Presidente la Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1650) ROBUSTI. - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

(1891) FERRARI Francesco ed altri. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario.*

(1987) BORRONI ed altri. - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(2015) BUCCI ed altri. - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha proseguito l'esame fino all'articolo 4. Avverte che si passerà quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore BUCCI ha dato per illustrato l'emendamento 5.6, il Presidente relatore dà conto di una parziale riformulazione di ordine tecnico dell'emendamento 5.7, precisando che le parole: «o delle cooperative» devono intendersi sostituite dalle parole: «ovvero dalla società cooperativa».

Il senatore D'ALÌ dà conto di una riformulazione dell'emendamento 5.3, precisando che tale emendamento (immutato nella sostanza) riformula la lettera e) che deve intendersi come integralmente sostitutiva del comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 468; precisa altresì che il secondo

periodo di tale emendamento riproduce, in parte, la formulazione proposta dal relatore con la lettera e) dell'articolo 5 del testo unificato.

Su richiesta del senatore Natali (che comunque ribadisce l'esigenza di una riformulazione integrale della legge n. 468) il Presidente relatore fornisce alcuni chiarimenti sulla portata delle modifiche alla legge n. 468.

Dopo che il senatore RECCIA ha dato per illustrato l'emendamento 5.1, il Presidente relatore invita i presentatori dell'emendamento 5.4 a riformularlo sostituendo alla dizione: «cinque mesi» la formulazione: «entro il 1 settembre».

Il senatore D'ALÌ, dichiarato di insistere per la formulazione originaria dell'emendamento 5.4, dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 5.5, precisando che tale emendamento deve intendersi come emendamento interamente soppressivo della lettera i) dell'articolo 5 del testo unificato, dichiarandosi quindi a favore del mantenimento in vigore del comma 12 dell'articolo 5 della legge n. 468 nella formulazione attualmente vigente.

Il senatore RECCIA dà, quindi, per illustrato l'emendamento 5.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, precisando che tali emendamenti (nel nuovo testo, qualora riformulato) verranno ripubblicati in allegato nel resoconto della seduta odierna.

Dopo che il Presidente relatore ha invitato i presentatori dell'emendamento 5.6 a ritirarlo, preannunciando, in caso contrario, un parere contrario, ha la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO, il quale, svolte alcune considerazioni preliminari sui meccanismi di compensazione disciplinati dall'articolo 5, si esprime in senso favorevole su tale emendamento.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore BUCCI (che insiste per la votazione dell'emendamento 5.6) e il senatore BORRONI (che, ricordato che è stato recentemente adottato un decreto ministeriale relativo alla possibilità di ricorrere a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattarsi a titolo di anticipo, precisa che la formulazione del testo unificato, a suo avviso, garantisce meglio la posizione dei produttori).

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore NATALI (il quale in particolare precisa che sarebbe più opportuno ricorrere alla formulazione: «devono utilizzare»), del senatore DEGAUDENZ, del senatore CUSIMANO e del sottosegretario PRESTAMBURGO.

Dopo che il Presidente relatore ha fornito chiarimenti in ordine ai meccanismi di garanzia a favore dei produttori, il senatore BUCCI dichiara di ritirare l'emendamento 5.6.

Favorevoli Presidente relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento 5.7 (nuovo testo), posto ai voti, risulta accolto.

Dopo che il Presidente relatore si è pronunciato in senso contrario sull'emendamento 5.3 (nuovo testo), invitando i presentatori a ritirarlo, ha la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO il quale svolge delle considerazioni sui meccanismi di compensazione: precisa, al riguardo, che la Comunità europea ha di recente fatto rilevare, in relazione ad uno specifico caso concreto sollevato, che la compensazione proporzionale ai superamenti dei quantitativi di riferimento è possibile, qualora la compensazione venga effettuata a livello nazionale; tale compensazione è altresì possibile qualora sia effettuata a livello dell'acquirente; si esprime poi in senso contrario all'emendamento 5.3, (nuovo testo).

Si svolge, quindi, un breve dibattito, al quale partecipano il senatore DEGAUDENZ (che chiede dei chiarimenti), il senatore CUSIMANO (che svolge alcune considerazioni in merito), il Presidente relatore (il quale ricorda che dopo l'approvazione della legge n. 468 non si è più fatto ricorso alla compensazione a livello nazionale); il senatore BUCCI (il quale osserva che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo non solo il testo dell'emendamento 5.3, nella nuova formulazione, ma anche il testo unificato potrebbero essere in contrasto con disposizioni comunitarie); il senatore BORGIA (che ricorda l'atteggiamento della Comunità sulla materia); il senatore RECCIA (il quale, dopo essersi soffermato sulla posizione della Comunità in relazione alle questioni sollevate, preannuncia un orientamento contrario all'emendamento 5.3 (nuovo testo), dichiarando di non condividere altresì le disposizioni del testo unificato in materia) e il senatore BORRONI (il quale osserva che il Governo, per dare seguito a quanto dianzi affermato, dovrebbe formalizzare emendamenti soppressivi del comma 5).

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha preannunciato che, nella successiva fase dell'iter, sarà ipotizzabile la presentazione di una proposta emendativa di revisione in ordine alla materia disciplinata dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 468, il senatore DI BELLA chiede al Governo di adoperarsi, in sede comunitaria, per una revisione dell'orientamento della Comunità in merito alle questioni in discussione.

Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 5.3 (nella nuova formulazione proposta), l'emendamento 5.3 (nuovo testo), posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore RECCIA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 5.1, l'emendamento 5.4, favorevoli il Presidente relatore e il rappresentante del Governo, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha invitato i presentatori dell'emendamento 5.5 (nella nuova formulazione, interamente soppressiva della lettera i) dell'articolo 5 del testo unificato) a ritirare tale emendamento, preannunciando, in caso contrario, un parere sfavorevole, ha la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO il quale si esprime favorevolmente all'emendamento 5.5 (nuovo testo).

Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 5.5 (nuovo testo) e il senatore DEGAUDENZ ha preannunciato un voto favorevole, i senatori RECCIA e NATALI preannunciano l'astensione su tale proposta. L'emendamento 5.5 (nuovo testo), posto ai voti, risulta accolto.

Dichiarato assorbito l'emendamento 5.2, viene quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 5 con le modifiche testè accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1650, 1891, 1987, 2015**

Art. 5.

Al comma 1, lettera d), al comma 4-bis, sostituire la parola: «utilizzano» con le altre: «possono accettare».

5.6 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera d), al comma 4-bis, dopo le parole: «dei produttori» inserire le seguenti: «ovvero dalla società cooperativa».

5.7 (nuovo testo) FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati e determinano con apposita delibera l'ammontare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute».

5.3 (nuovo testo) BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire dalle parole: «ai soli fini» fino alle parole: «con un singolo produttore» con il seguente periodo: «ai soli fini del computo di cui al presente comma le cooperative, aderenti come tali alle associazioni di produttori ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, in quanto imprese tra produttori, sono equiparate al produttore unico».

5.1 RECCIA, MOLTISANTI, CUSIMANO, GRIPPALDI,
XIUMÈ

Al comma 1, lettera f), al comma 9, sostituire le parole: «quattro mesi e quindici giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

5.4 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5.5 (nuovo testo) BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Al comma 1, lettera i), al comma 12, sopprimere, in fine, le parole: «e le parole: e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 sono soppresse.»

5.2 MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA, BATTAGLIA,
PONTONE, MONTELEONE, CURTO,
GRIPPALDI, XIUMÈ

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

255^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto PREDIERI, commissario liquidatore dell'EFIM, accompagnato dall'avvocato Fabio PULSONI.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del commissario liquidatore dell'EFIM

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10^a, 0001^a)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI, ha la parola il professor PREDIERI, commissario liquidatore dell'EFIM. Egli fornisce innanzitutto una breve sintesi sui risultati conseguiti dall'attività liquidatoria nei vari comparti dell'EFIM. Si sofferma poi analiticamente sul comparto ferroviario in ordine al quale ricorda l'esistenza di un diritto di prelazione da parte del gruppo Finmeccanica: al riguardo fa presente che la gestione liquidatoria aveva da tempo proposto alla Finmeccanica un affitto delle aziende Breda prima di procedere al loro acquisto. Sulla questione, tuttavia, tenuto conto dei vincoli disposti dalle vigenti norme, non è stato raggiunto un accordo soddisfacente sul prezzo da convenire. Sull'acquisto della Breda Costruzioni Ferroviarie, poi, è stato espresso un certo interesse anche da parte dell'Asea Brown Boveri-Daimler Benz e da un altro gruppo imprenditoriale italiano.

L'offerta di acquisto della Finmeccanica è risultata troppo bassa, come ha ritenuto anche l'*advisor* nominato dal Ministero del tesoro, e non consente di pagare i creditori. Nelle vendite delle aziende EFIM, in un caso come quello del comparto ferroviario, se il ricavato non basta a pagare i creditori questi hanno il diritto di essere pagati dallo Stato; questo diritto, tuttavia, è subordinato alla liquidazione della società. Se

si vuole evitare la liquidazione della Breda Costruzioni Ferroviarie per non danneggiarne la già difficile situazione, si deve cedere il gruppo a chi presenta al Tesoro il prezzo più alto: a tal fine il liquidatore è pronto per facilitare la vendita e a riconoscere il diritto di prelazione di Finmeccanica ma questo diritto presuppone che vi siano altre offerte. Non c'è da stupirsi se il progetto di cedere il gruppo al migliore offerente vada avanti perchè, in caso contrario, il liquidatore verrebbe meno al dovere di evitare la liquidazione della Breda Costruzioni Ferroviarie e delle altre società Avis, Cometra e Breda Fucine Meridionali. C'è da aggiungere che, anche in forza di una apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, il liquidatore deve valutare non solo il prezzo ma anche altri elementi essenziali: innanzitutto il mantenimento del livello occupazionale per il quale egli ha proposto espliciti impegni quinquennali, come ottenuto nelle procedure di vendita nel comparto dell'alluminio. Al riguardo, tuttavia, da Finmeccanica non è pervenuta alcuna risposta. Contemporaneamente è stata discussa tra EFIM e Finmeccanica l'eventualità di un acquisto dell'Aviofer, società che è proprietaria del 99,90 per cento di Breda Costruzioni Ferroviarie, Avis e Cometra. Il trasferimento della proprietà presuppone che il Ministro del tesoro autorizzi con un decreto la ricapitalizzazione della Aviofer, utilizzando i crediti di EFIM e Nuova Safim verso la stessa società, e che l'operazione sia autorizzata dall'Unione europea la quale, come noto, giudica tale fattispecie alla stregua di un aiuto di Stato inammissibile.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI chiede se la Finmeccanica abbia proposto valutazioni di natura arbitrale per la determinazione del prezzo; domanda inoltre chiarimenti concernenti la necessità di salvaguardare un polo ferroviario nazionale e i relativi livelli occupazionali.

Il senatore PONTONE chiede ulteriori notizie sull'entità del prezzo offerto da Finmeccanica, sulle altre offerte pervenute da gruppi nazionali o esteri, sugli indirizzi al riguardo formulati dal Ministro del tesoro e sulle concrete prospettive di salvaguardia dell'occupazione ove la Breda venga alienata ad acquirenti stranieri.

Il senatore LOMBARDI CERRI domanda chiarimenti sulle offerte pervenute dai potenziali acquirenti, sugli orientamenti della liquidazione EFIM e sulle garanzie di pagamento per i creditori.

Il senatore PAPPALARDO chiede precisazioni sul rapporto del comparto ferroviario ex EFIM con la Finanziaria Ernesto Breda, sull'asserita necessità di un collegio arbitrale e di una vendita immediata dell'Aviofer, patrocinata in una recente audizione anche dal sottosegretario Zannetti. Domanda poi più documentate informazioni sulle offerte pervenute all'EFIM per l'acquisto del gruppo Breda, sulle effettive difficoltà di garantire, da una parte, il pagamento dei creditori e, dall'altra, l'attuale livello di occupazione e di capacità produttiva.

Il senatore TURINI sottolinea l'opportunità di privilegiare l'interesse nazionale vendendo il gruppo Breda alla Finmeccanica piuttosto che a un acquirente straniero.

Il senatore MASIERO domanda maggiori informazioni sui parametri adottati per la valutazione della Breda.

Agli intervenuti il professor PREDIERI chiarisce innanzitutto la composizione strutturale dell'Aviofer (99 per cento dello Stato) e della Finanziaria Ernesto Breda (51 per cento dello Stato e 49 per cento dei piccoli azionisti): solo per la prima, dunque, è prevista una garanzia dello Stato, previa sottoposizione della società alla procedura di liquidazione. La Finmeccanica, poi, si è dichiarata disponibile ad aumentare l'offerta di acquisto, non solo senza quantificarne l'entità ma senza neanche ricomprendere nel comparto ferroviario la Breda Fucine Meridionali della Finanziaria Ernesto Breda. Ricorda quindi la procedura di vendita del comparto militare già di proprietà del gruppo EFIM e, rispondendo a una breve interruzione del presidente Carpi, dichiara di non aver avuto dal Governo indirizzi sulla questione, in ordine ai quali si sarebbe comunque riservato le opportune valutazioni. Assicura inoltre che solleciterà al più presto i potenziali acquirenti a una più puntuale determinazione delle offerte e fornisce chiarimenti sulla procedura di liquidazione e sulle caratteristiche delle offerte pervenute.

A una interruzione del senatore Pontone - che desidererebbe più esatte informazioni sull'entità e la natura dei debiti, nonché sulle modalità di esercizio dei poteri straordinari attribuiti al liquidatore - il professor Predieri replica che alla offerta di circa 400 miliardi, avanzata dalla Finmeccanica, mancano, secondo la valutazione determinata dall'*advisor*, circa 220 miliardi per poter essere presa in considerazione. Fornisce inoltre notizie su una dichiarazione di interesse da parte della ABB, comunque non comparabile con quella di Finmeccanica, e di un altro soggetto italiano. La procedura di liquidazione coatta amministrativa, infine, sarebbe quanto mai negativa per la Breda Costruzioni Ferroviarie: anche per tale ragione egli aveva proposto l'immediato trasferimento delle aziende in affitto alla Finmeccanica.

Il senatore TURINI domanda ulteriori informazioni sullo stabilimento Breda di Pistoia.

Il senatore LOMBARDI CERRI sottolinea la necessità di una maggiore determinazione delle offerte.

Il senatore PONTONE domanda chiarimenti sulla composizione dell'offerta prodotta dalla ABB e sulla valutazione dei beni vendibili.

Il senatore MASIERO suggerisce più idonee modalità di valutazione del gruppo Breda.

Il senatore PERIN, lamentata l'assenza di adeguata documentazione sulla procedura di liquidazione, chiede quali siano gli emolumenti del liquidatore.

Il presidente CARPI fornisce chiarimenti di natura regolamentare distinguendo, in particolare, la sede conoscitiva disciplinata dall'articolo 48 del Regolamento dalle inchieste parlamentari di cui all'articolo 82 della Costituzione. Sottolinea infine la necessità di richiedere ai

rappresentanti del Governo le informazioni sugli atti di sua competenza.

Il professor PREDIERI, premesso di non avere alcuna funzione in materia di politica industriale, precisa l'ambito delle proprie competenze, evocando altresì quelle di natura penalistica attribuite alle Procure della Repubblica. Ritiene inoltre che il valore della Breda Costruzioni Ferroviarie debba essere determinato non solo sulla base di 620 miliardi, indicati dall'*advisor* del Tesoro, ma anche tenendo conto del portafoglio ordini attualmente detenuto dalla società ferroviaria. Si sofferma infine sulle prospettive della procedura di liquidazione.

Il presidente CARPI sottolinea i limiti derivanti dall'assenza di una moderna politica industriale, cui opportunamente potrebbe sovvenire un'adeguata riforma delle competenti strutture ministeriali, quale quella delineata dal testo unificato dei disegni di legge nn. 1675 e 1881, già approvato dalla Commissione nella seduta del 5 ottobre. Ringrazia infine gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10^a, 0053^a)

Il presidente CARPI comunica il contenuto di una lettera inviata dal Ministro del tesoro con la quale viene richiesto il rinvio dell'audizione, prevista per la seduta pomeridiana di domani, sulle vicende del comparto ferroviario pubblico.

Prende atto la Commissione.

Il presidente CARPI, quindi, avverte che i rappresentanti dei Gruppi, tenuto conto dei dubbi e delle perplessità suscitate dall'audizione del sottosegretario Zanetti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, hanno richiesto di effettuare ulteriori audizioni. Al riguardo propone di richiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*indi del Vice Presidente*
TAPPARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1995
(A032 000, C11ª, 0001ª)*

Il senatore TAPPARO, rilevato come, conformemente ad una corretta interpretazione del Regolamento, il resoconto sommario della seduta del 14 dicembre scorso, in relazione alla nomina del Presidente dell'ISFOL, riportasse solo la sua dichiarazione di voto contrario, tiene comunque a precisare che tale dichiarazione di voto non era motivata da una valutazione negativa del candidato, ma unicamente da considerazioni relative alla inopportunità del momento per l'effettuazione della nomina.

Con tale precisazione, il processo verbale risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1840) DE LUCA ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(1985) Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Costituzione di un comitato ristretto)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo era stato sospeso nella seduta del 19 settembre 1995.

Il senatore DE LUCA propone che il relatore provveda all'elaborazione di un testo unificato, nell'ambito di un comitato ristretto da costituirsi.

Dopo che il relatore BARRA si è detto favorevole alla costituzione del comitato ristretto, intervengono favorevolmente i senatori DE GUIDI, TAPPARO, BEDIN, SPISANI, nonché il presidente SMURAGLIA ed il sottosegretario LISO.

Rilevato l'orientamento favorevole della Commissione, il presidente SMURAGLIA annuncia la costituzione di un comitato ristretto composto dai senatori Barra, De Luca, Tapparo, Bedin, Spisani, Napoli, Carnovali, Alò e Mulas, nonché dai rappresentanti di altri Gruppi che manifestassero l'intenzione di farvi parte. Il comitato procederà preliminarmente all'audizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e provvederà quindi alla elaborazione di un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2345) Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SMURAGLIA informa che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, che prevedibilmente si pronuncerà nella seduta di oggi; rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(1925) BASTIANETTO: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1925. Congiunzione con i disegni di legge nn. 260, 514, 582, 642 e 1129) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 260, 514, 582, 642 e 1129)

Il presidente SMURAGLIA propone la congiunzione del disegno di legge n. 1925 con gli altri disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Riprende, quindi, l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 5 ottobre 1995, dopo che erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 4.

Sull'emendamento A.4 (nuovo testo) si apre una breve discussione, in cui intervengono i senatori PELELLA, DE LUCA, SPISANI, DANIELE GALDI, MULAS e a conclusione della quale il sottosegretario LISO propone una nuova riformulazione.

Previo parere favorevole del relatore MANFROI, l'emendamento A.4 (nuovo testo/bis), posto ai voti, viene quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'emendamento 4.1, sul quale esprime parere contrario il relatore MANFROI, mentre il sottosegretario LISO si rimette alla Commissione, rilevando come si potrebbe opportunamente pensare ad un testo normativo che preveda modalità ed ipotesi più articolate di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice DANIELE GALDI e del senatore BEDIN, nonché dichiarazione di voto favorevole del senatore NAPOLI, l'emendamento 4.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore SPISANI ritira l'emendamento 4.2.

La senatrice DANIELE GALDI riformula l'emendamento 4.100 in un nuovo testo sul quale esprimono parere favorevole il relatore MANFROI ed il sottosegretario LISO; posto ai voti l'emendamento 4.100 (nuovo testo) risulta approvato dalla Commissione.

Sugli emendamenti 4.3 e 4.4, di contenuto identico, il relatore MANFROI esprime parere contrario, mentre il sottosegretario LISO si dice egualmente contrario, facendo rilevare come il problema da essi affrontato possa trovare più idonea soluzione in una proposta emendativa già presentata all'articolo 6.

Il senatore BEDIN ritira quindi l'emendamento 4.3; il presidente TAPPARO dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.4 di contenuto identico.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore SPISANI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.B, a sua firma.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 5.2, di contenuto identico all'emendamento 5.2.A, a firma del senatore Dujany.

Il presidente TAPPARO illustra l'emendamento 5.3.

Previo parere contrario del relatore MANFROI e del sottosegretario LISO, l'emendamento 5.1 è quindi respinto dalla Commissione.

Il relatore MANFROI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.2 e 5.2.A di contenuto identico.

Il sottosegretario LISO suggerisce la loro riformulazione in un nuovo testo che viene accolto dal senatore BEDIN; conseguentemente esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 (nuovo testo), che è quindi accolto dalla Commissione, mentre risulta precluso l'emendamento 5.2.A.

Previo parere contrario del relatore MANFROI e del sottosegretario LISO, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 5.2.B, nonché l'emendamento 5.3, sul quale il RELATORE aveva espresso parere contrario ed il GOVERNO si era rimesso alla Commissione.

Il presidente TAPPARO pone quindi ai voti l'articolo 5 del testo unificato, con le modifiche accolte, che risulta approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

Art. 4.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il predetto decreto determina la misura della riduzione.».

A.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.».

A.4 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esoneri sono concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.».

A.4 (Nuovo testo/bis)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall'articolo 5, comma 3.» con le seguenti: «alla condizione che, in sostituzione dei disabili, provvedano ad occupare lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 16.»

4.1

SPISANI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4.2

SPISANI

Al comma 5, sostituire le parole: «La somma dovuta» fino a: «per cento annuo» con le parole: «la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, del 5 per cento.».

4.100

DANIELE GALDI

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al massimo del 24 per cento annuo» con le seguenti: «dal 5 per cento al 24 per cento annuo»

4.100 (Nuovo testo)

DANIELE GALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I datori di lavoro privati e pubblici, questi ultimi anche in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora abbiano instaurato, con accordi pluriennali, stabili rapporti di fornitura con cooperative sociali di inserimento lavorativo, possono essere autorizzati, secondo le procedure di cui al comma precedente e, in proporzione all'entità delle forniture affidate, a portare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio assunti dalle cooperative sociali a compenso del minor numero dei lavoratori da assumere.»

4.3

BEDIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I datori di lavoro privati e pubblici, questi ultimi anche in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, qualora abbiano instaurato, con accordi pluriennali, stabili rapporti di fornitura con cooperative sociali di inserimento lavorativo, possono essere autorizzati, secondo le procedure di cui al comma precedente e, in proporzione all'entità delle forniture affidate, a portare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio assunti dalle cooperative sociali a compenso del minor numero dei lavoratori da assumere.»

4.4

DUJANY

Art. 5.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. I datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 inferiore a quello corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 2, sono tenuti a riservare a lavoratori appartenenti alle predette categorie il 10 per cento delle assunzioni, con esclusione di quelle effettuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale vengono determinate le procedure di avviamento dei lavoratori da assumere in adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di coordinamento di tali procedure con quelle relative all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.223. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto dal comma 1 quando, previo accertamento dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su istanza del datore di lavoro medesimo, siano disponibili meno di tre lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 in possesso della professionalità richiesta dalle mansioni da assegnare al lavoratore da assumere.»

5.1

SPISANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) attraverso passaggio diretto da cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

5.2

BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) attraverso passaggio diretto da cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzionate ai sensi dell'articolo 1, comma 3».

5.2 (Nuovo testo)

BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) attraverso passaggio diretto da cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

5.2.A

DUJANY

Sopprimere il comma 3.

5.2.B

SPISANI

Al comma 3 sostituire la cifra: «25.000» con la seguente: «50.000».

5.3

TAPPARO

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45

IN SEDE DELIBERANTE

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra*, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale)

(74) **MANIERI**: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) **SIGNORELLI**: *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) **DI ORIO ed altri**: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

e della petizione n. 193 ad essi attinente
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 dicembre 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che, essendosi conclusa nella precedente seduta la discussione generale, verranno illustrati ed esaminati gli emendamenti presentati al testo elaborato dal comitato ristretto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Dopo che l'emendamento 1.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 1.2, mentre il senatore CAMPUS chiarisce sinteticamente la portata dell'emendamento 1.3.

Il senatore DI ORIO, illustra l'emendamento 1.4, volto a far sì che le attività degli odontoiatri siano regolamentate tenendo conto del parere sia dell'Ordine degli odontoiatri che di quello dei medici chirurghi.

Il senatore BRUGNETTINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.5.

Il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 1.6, diretto a salvaguardare le competenze dei medici in materia di interventi chirurgici sul cavo orale.

Il relatore GREGORELLI ritiene che la soluzione proposta con l'emendamento 1.4 sia da preferire a tutte le altre in quanto soddisfa tutte le varie esigenze prospettate dai presentatori degli altri emendamenti. Pertanto invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5. Sull'emendamento 1.6, fa presente al senatore Binaghi che la disposizione contenuta nell'allegato B della legge n. 409 del 1985, tutela l'esigenza sottesa alla sua proposta emendativa.

Il sottosegretario CONDORELLI si associa al parere del relatore, esprimendo quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Dopo che i presentatori degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 hanno ritirato i rispettivi emendamenti, l'emendamento 1.4 viene sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e quindi, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Posto quindi ai voti, l'articolo 1 nel testo emendato, è approvato.

Senza discussione, è approvato l'articolo 2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, il senatore DI ORIO fa presente che l'emendamento 3.2 è immediatamente collegato al successivo emendamento 3.6 e quindi lo illustrerà in quella sede.

Dopo che l'emendamento 3.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, il presidente ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 3.10, volto a tutelare le legittime aspettative di coloro che si erano iscritti fino all'anno accademico 1992-1993, prima quindi della soppressione del corso di specializzazione in odontoiatria, avvenuta appunto in quell'anno accademico.

Il senatore BINAGHI dà conto dell'emendamento 3.4, che, vietando la doppia iscrizione ai due albi professionali, impone una scelta chiara ed inequivocabile in merito al tipo di attività professionale che il soggetto intende svolgere.

L'emendamento 3.5 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore DI ORIO illustra quindi l'emendamento 3.6, che si collega all'emendamento 3.2. Nel condividere le osservazioni del senatore Binaghi, sottolinea che certamente il problema centrale della normativa è quello della possibilità o meno della doppia iscrizione. A tale proposito la propria proposta emendativa costituisce una soluzione di equilibrio in quanto non intende avere alcuna finalità punitiva nei confronti dei medici odontoiatri, ma favorisce l'espressione di una scelta di volontà per soddisfare un'esigenza di trasparenza e di chiarezza. Infatti, il medico che decide di svolgere la professione di odontoiatra si iscrive al relativo albo, ovvero, se per ragioni anche di carattere affettivo intende mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, procede ad una specifica annotazione. In tal modo viene rispettato il principio generale dell'unicità della professione che comporta in sostanza una scelta chiara circa l'attività che il soggetto intende svolgere.

Dopo che il senatore BINAGHI ha fatto proprio l'emendamento 3.7, il senatore DIONISI fa presente che l'emendamento 3.8 si illustra da sé e subito dopo, fa proprio l'emendamento 3.9.

Il relatore GREGORELLI, dopo aver ricordato che tutti i disegni di legge connessi hanno in comune disposizioni concernenti la cosiddetta sanatoria, sottolinea che la nota sentenza della Corte costituzionale, la n. 100 del 1989, dichiarando l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge n. 409 del 1985, ha di fatto acconsentito al regime della doppia iscrizione. A suo avviso, il testo elaborato dal comitato ristretto, per questa parte, è rispettoso non solo della sentenza della Corte Costituzionale ma anche della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea e pertanto egli ritiene che, anche se è auspicabile che in futuro vi sia un unico indirizzo formativo, per il momento occorre che la normativa sia rispettosa dei diritti acquisiti da determinate categorie di soggetti. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.2, nonché sull'emendamento 3.10, in merito al quale rileva, in particolare, che deve essere rispettato il limite, del resto già ampio, posto dalla legge n. 471 del 1988. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.9, per il quale chiede però al presentatore una lieve correzione formale diretta a sostituire le parole «ai fini degli effetti» con le seguenti «per gli effetti».

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.10, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9; mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.4.

Il senatore CAMPUS, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2 e sul connesso emendamento 3.6, ritiene necessario fare chiarezza stabilendo il principio dell'unicità della professione odontoiatrica, che si realizza nel momento in cui il soggetto è tenuto a fare una scelta precisa in merito. A suo avviso, quindi, l'emendamento 3.6 non risolve il problema perchè rende incerta la tutela diretta e l'immediato controllo su colui che esercita la professione odontoiatrica rimanendo iscritto unicamente all'ordine dei medici. La possibilità della doppia iscrizione va quindi conservata nella fase transitoria.

Il senatore XIUMÈ si dichiara favorevole all'iscrizione ai due rispettivi albi degli odontoiatri e dei medici, soprattutto se si tiene conto di particolari situazioni di necessità e urgenza nelle quali il medico dentista rischierebbe di utilizzare illegittimamente le proprie conoscenze di medicina generale, qualora fosse costretto all'iscrizione ad un unico albo.

La senatrice MODOLO esprime l'avviso che il pronunciamento della Corte Costituzionale debba essere rispettato nell'impianto normativo sulla professione degli odontoiatri e pertanto l'emendamento 3.6 non sembra risolvere adeguatamente il problema in quanto sembrerebbe lasciare un certo margine di ambiguità. Si associa quindi alle osservazioni del senatore Campus. Concorda quindi con l'emendamento 3.9 e con il testo elaborato dal comitato ristretto.

Sulla base del dibattito svolto, la Commissione, su proposta del Presidente, conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 3.2, successivamente alla votazione degli emendamenti al comma 5 dell'articolo 3.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.10, ritenendo che tale proposta estenda eccessivamente il limite posto dalla legge n. 471 del 1988, contraddicendo peraltro il pronunciamento della Corte di giustizia della Comunità europea.

Il senatore BINAGHI rileva in merito che non è corretto far riferimento all'iscrizione al corso di laurea per l'anno accademico 1992-93, in quanto a tale data già esisteva la possibilità di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria.

Il senatore CAMPUS, sottolineando l'importanza della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea, ricorda che l'estrema lentezza con cui la legislazione italiana si è adeguata alla normativa comunitaria ha portato a ritardarne l'applicazione all'anno 1985, cioè di ben cinque anni. Un ulteriore ampliamento di tale limite sarebbe assolutamente inopportuno e renderebbe eccessiva la sanatoria.

Il senatore SIGNORELLI rileva che occorre salvaguardare le legittime aspettative di coloro che sono stati in realtà vittime dell'estremo ritardo con il quale l'Italia si è adeguata alla normativa comunitaria.

Il senatore DI ORIO fa presente che nel momento in cui è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria già era prevista, seppure non ancora realizzata, la soppressione della specializzazione in odontoiatria, e pertanto sulla base di questo dato era possibile per il soggetto operare una chiara ed inequivocabile scelta.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.10 viene respinto.

Intervenendo sull'emendamento 3.4, per dichiarazione di voto, il senatore ANDREOLI osserva che non si possono ledere i diritti acquisiti

dei medici e tantomeno pregiudicare l'esercizio della loro attività professionale: Occorrerebbe invece una maggiore vigilanza da parte dell'ordine per prevenire e reprimere irregolarità ed abusi, purtroppo assai diffusi. Si dichiara quindi contrario all'emendamento 3.4.

La senatrice BETTONI BRANDANI fa presente che in linea di principio sarebbe favorevole ad una netta separazione fra medici da una parte ed odontoiatri dall'altra ma, avendo esaminato il complesso quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene che non si possa prescindere dal dato offerto dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia della Comunità Europea. Pertanto, pur non apprezzando la sentenza n. 100 della Corte costituzionale, ella ritiene che non si possa non tenerne conto, a meno che non si voglia consapevolmente esporre la nuova normativa a censure di costituzionalità. Si dichiara quindi contraria agli emendamenti 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8, sottolineando che la propria proposta emendativa costituisce al contrario una soluzione di equilibrio. Quanto in particolare all'emendamento 3.6, questo non risolve di fatto il problema perchè la professione odontoiatrica si troverebbe ad essere soggetta ad un duplice regime di controlli.

Il senatore BINAGHI osserva che la rinuncia all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale corrispondente al proprio titolo di studio non è certamente una scelta irrevocabile per tutta la vita e quindi se il soggetto decide di cambiare professione, cambierà di conseguenza anche l'iscrizione. Va quindi realizzata una esigenza di chiarezza, in considerazione del fatto che l'attuale regime si presta purtroppo ad una estrema confusione di ruoli e responsabilità.

Il senatore CARELLA, facendo riferimento agli emendamenti 3.4 e 3.6 esprime l'avviso che sia inopportuno vietare la doppia iscrizione e cita in merito l'esempio del geometra che si sia laureato in ingegneria, rispetto al quale non è giustificato il divieto della doppia iscrizione. Se la normativa ha come punto di riferimento di carattere sostanziale l'esercizio della professione e non l'atto formale dell'iscrizione, occorre che venga salvaguardata la libertà anche di iscriversi a più di un albo, garantendo i diritti acquisiti. Infatti, a suo avviso, è perfettamente ammissibile che il medico cardiologo svolga anche la professione di dentista, se ne è abilitato. Sembra peraltro che l'emendamento 3.6 risulti in contrasto con l'impianto dell'articolo 8.

Il senatore DI ORIO interviene per sottolineare che le osservazioni del senatore Carella pongono in evidenza quello che è il nodo centrale della normativa che si sta discutendo e cioè la questione della ammissibilità o meno che un soggetto svolga contemporaneamente più di una attività professionale. Quindi, a suo avviso anche se il problema della doppia iscrizione è stato affrontato da varie angolazioni (in senso affettivo, tecnico, garantistico), in fondo la preoccupazione sottesa è una sola e cioè quella di consentire allo stesso soggetto di svolgere due professioni. Al di là quindi delle sottili disquisizioni giuridiche, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità che venga o meno tutelata l'unicità della professione: ma a tale proposito non si può non rilevare che mentre la laurea in medicina e chirurgia consente molteplici sbocchi profes-

sionali perchè molteplici sono le specializzazioni, il laureato in odontoiatria può svolgere una sola professione e pertanto se venisse accolto il principio della doppia iscrizione, senza alcuna limitazione, gli odontoiatri ne sarebbero sicuramente svantaggiati.

Il senatore **SIGNORELLI** si dichiara contrario all'emendamento 3.4. Anche il senatore **PEPE**, aderendo alle argomentazioni del senatore Andreoli si dichiara contrario alla soppressione del comma 5 dell'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.4 e 3.6 sono respinti dalla Commissione, restando quindi preclusi gli emendamenti 3.2, 3.7 e 3.8.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 3.9 (come modificato su proposta del relatore).

Posto quindi ai voti, l'articolo 3, nel testo emendato, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del proponente, il senatore **DI ORIO** illustra l'emendamento 4.2, sottolineando che tale proposta è coerente con il principio degli ordini e dei percorsi formativi e che essendo i corsi di laurea in odontoiatria poco considerati nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia è a suo avviso opportuno trasformarli in facoltà, nell'ambito del piano di sviluppo delle università. Fa poi presente che la mancata revisione della tabella XVIII-bis costituisce un fatto grave e pertanto è quanto mai necessario adempiere a tale impegno. Il senatore Di Orio sottolinea poi che nel testo approvato dalla Camera dei deputati era stata omessa la considerazione per il sistema dei crediti che costituisce un dato acquisito da tempo nella legislazione italiana e pertanto l'emendamento soddisfa anche tale esigenza.

Il senatore **LAVAGNINI** rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

Il relatore **GREGORELLI**, ricordando che sull'emendamento 4.2 la Commissione bilancio ha espresso riserve di carattere finanziario, esprime parere contrario. Propone poi di modificare l'emendamento 4.3 inserendo dopo le parole «25 per cento» le seguenti «e non inferiore al 10 per cento».

Il sottosegretario **CONDORELLI** esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 in quanto propone una soluzione ampiamente condivisibile; sull'emendamento 4.3 si rimette alla Commissione.

In merito all'emendamento 4.2 il senatore **CAMPUS** osserva che, pur condividendo la proposta di istituire la facoltà di odontoiatria, non ritiene opportuno esaminarla in questa sede e pertanto la sua dichiarazione di voto contrario ha carattere esclusivamente formale e non di merito.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.2 viene respinto dalla Commissione, con l'astensione del senatore Binaghi.

Il senatore LAVAGNINI accetta la modifica proposta dal relatore all'emendamento 4.3, mentre il senatore CAMPUS propone di ritornare al testo originario proposto dal comitato ristretto per evitare una eccessiva riserva di posti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI rinvia il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla prossima seduta, già convocata per domani alle ore 15,30.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 74-933-1060-1882**

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1

MARTELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia».

1.2

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari le competenze dei laureati in medicina e chirurgia» con le seguenti: «mantenendo, in detti ambiti, le specifiche competenze dei laureati in medicina e chirurgia».

1.3

CAMPUS

Al comma 2, sostituire le parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia» con le seguenti: «mantenendo le competenze dei laureati in medicina e chirurgia con l'emanazione di un regolamento da parte del Ministro della sanità d'intesa con l'istituenda Federazione nazionale odontoiatri e con la Federazione nazionale medici chirurghi».

1.4

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Al comma 2, dopo la parola: «regolamentari» inserire le seguenti parole: «da emanarsi da parte del Ministro della sanità d'intesa con la Federazione degli ordini degli odontoiatri».

1.5

BRUGNETTINI, MANARA, CECCATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli specialisti in materie dell'area odontoiatrica».

1.6

BINAGHI

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1

MARTELLI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo per i soggetti di cui al seguente comma 5».

3.2

DI ORIO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

3.3

MARTELLI

Sopprimere il comma 5.

3.4

BINAGHI

Sopprimere il comma 5.

3.5

MARTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al precedente comma 4, lettere b) e c) che volontariamente si iscrivono all'albo degli odontoiatri rinunciano automaticamente alla iscrizione all'albo dei medici chirurghi, mantenendo i diritti previdenziali acquisiti. I laureati in medicina e chirurgia di cui al precedente comma 4, lettere b) e c) che non ritengono di esercitare l'opzione nei confronti dell'albo degli odontoiatri possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'ordine dei medici chirurghi. Tali soggetti devono essere iscritti all'albo dei medici chirurghi con apposita annotazione riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e l'eventuale specifica specializzazione. L'annotazione dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.6

DI ORIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È vietata la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri e all'albo dei medici chirurghi».

3.7

PIETRA LENZI

Al comma 5 sostituire le parole da «mantengono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non possono essere contemporaneamente iscritti all'ordine dei medici-chirurghi».

3.8

DIONISI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che ai fini degli effetti derivanti dall'iscrizione agli ordini la pertinenza della titolarità si riferisce all'albo della professione effettivamente esercitata».

3.9

BETTONI BRANDANI

Art. 3.

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1992-1993;»

3.10

ALBERTI CASELLATI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Ove le università dispongano di attrezzature e personale sufficiente sulla base di un parere dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, richiedono, in sede di predisposizione di piani di sviluppo di ateneo, la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245. In sede di trasformazione si dovrà attuare la riforma della tabella XVIII/bis, per consentire reciproci crediti per discipline similari delle facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria. Entrambe le facoltà determineranno, entro il mese di giugno di ogni anno, la quota di posti disponibili nell'ambito del numero totale programmato, da mettere a concorso per i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria. La riforma della tabella XVIII/bis e le modalità concorsuali per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria dovranno essere determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.2

DI ORIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le Università » fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le Università sono tenute a prevedere per ciascun corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, un numero di posti, all'interno del numero programmato, non superiore al 25 per cento del numero degli iscritti al primo anno di corso, da riservare reciprocamente alla iscrizione di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

4.3

LAVAGNINI

Art. 8.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inoltre stabilisce le modalità ed i criteri per valutare le conoscenze professionali dei medici che, avendone diritto, facciano richiesta di iscrizione all'ordine degli odontoiatri entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

8.1

BETTONI BRANDANI

Art. 16.

All'articolo 16, comma 2, sopprimere la lettera g).

16.1

DI ORIO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Esprime, su proposta del comitato centrale, parere obbligatorio sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge».

16.2

LAVAGNINI

Art. 19.

Sopprimere il comma 2.

19.1

DI ORIO

Art. 21.

Al comma 1, sostituire la parola: «applicabile» con le altre: «si applica anche».

21.1

DI ORIO

Art. 23.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, gli esercenti la professione di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931».

23.1

MARTELLI

Art. 24.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentiti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nominano una commissione straordinaria composta dai tre iscritti anziani all'albo provinciale degli odontoiatri con l'incarico di costituire presso ogni ordine provinciale dei medici chirurghi, il nuovo ordine provinciale degli odontoiatri al quale possono iscriversi i soggetti indicati all'articolo 3 della presente legge.

2-bis. Nella prima applicazione della presente legge, dopo novanta giorni dall'istituzione del nuovo ordine provinciale degli odontoiatri e non oltre i trenta giorni dalla scadenza di detto termine, la commissione straordinaria convoca l'assemblea degli iscritti per l'elezione del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del presidente provinciale.

2-ter. Entro trenta giorni il presidente provinciale anziano convoca in Roma, presso la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la riunione del Consiglio nazionale degli ordini degli odontoiatri per l'elezione del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri. Il comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

24.1

DI ORIO

Art. 25.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

25.1

MARTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'allegato B della legge 24 luglio 1985, n. 409, la lettera "f) è sostituita dalla seguente: f) in Italia: Diploma di laurea di odontoiatria e protesi dentaria accompagnato dal Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla Commissione d'esame di Stato".

5-ter. Nell'allegato C, punto I (Ortodonzia) della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono aggiunte le seguenti parole: "in Italia: titolo di specialista in Ortognatodonzia rilasciato dalle autorità competenti".

5-quater. Nell'allegato C, punto II (Chirurgia Odontostomatologica) della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono aggiunte le seguenti parole: "in Italia: titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato dalle autorità competenti".

5-quinquies. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica notifica alla Comunità Europea le modifiche indicate nei commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*, riguardanti l'Italia».

25.2

MARTELLI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

207ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*indi del Vice Presidente*
RONCHI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Testo delle modifiche della delibera CIPE 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994-1996**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Parere favorevole)
(R139 000, C13ª, 0006ª)

Il relatore GIOVANELLI dà conto delle modifiche in titolo sottolineando che esse si sostanziano essenzialmente nel trasferimento dallo Stato alle regioni o alle Autorità di bacino di rilievo nazionale di alcuni fondi già stanziati, nonchè nella riduzione di alcuni termini per far sì che il trasferimento di tali risorse avvenga prima dell'approvazione di determinati atti da parte delle regioni. Non risulta modificato l'impianto strutturale del programma triennale, nè risulta perseguita una nuova *ratio*: è però molto importante che le modifiche in esame si muovano nell'ottica di renderne più agevole la realizzazione, dopo molteplici contestazioni e difficoltà attuative. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario GERELLI interviene per ricordare che le procedure semplificatorie oggetto delle modifiche in esame sono state accolte dalle regioni con molto favore.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPECCHIA ritiene inopportuno esprimere il parere su una serie di modifiche che vanno ad aggiungersi a modifiche precedenti

sulla cui attuazione il Parlamento non ha avuto alcuna informazione per cui mancano i presupposti di un giudizio meditato. Tra l'altro, il programma triennale ha conosciuto finora sul piano attuativo vicende molto confuse, che si sono intersecate con l'invio di commissari in alcune regioni. Ricordando altresì che, personalmente, non è riuscito ad ottenere alcuna risposta in merito a dei quesiti posti in relazione all'attuazione del programma triennale nell'area a rischio ambientale di Brindisi, esprime l'avviso che il Parlamento abbia bisogno di avere un quadro complessivo della situazione prima di poter esprimere il parere richiesto e, pertanto, propone un rinvio dell'esame.

Al riguardo il sottosegretario GERELLI fa presente che il Governo potrà fornire tutte le informazioni richieste, indipendentemente dall'atto di cui si sta discutendo.

Il relatore GIOVANELLI fa presente che un'eventuale rinvio non sarebbe di alcuna utilità ai fini dell'esame dell'atto in titolo.

Il senatore CARCARINO dichiara di concordare con il relatore.

Il senatore TERZI concorda anch'egli con il relatore, pur sottolineando la necessità e l'opportunità che il Ministro dell'ambiente sia più frequentemente presente in Commissione, soprattutto in occasione della discussione di atti rilevanti per la politica ambientale.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di proseguire l'esame del testo delle modifiche al programma triennale.

Il presidente RONCHI, concordando sull'opportunità di un'audizione del Ministro dell'ambiente al fine di valutare l'operatività del programma triennale, dichiara altresì di condividere la proposta di parere favorevole del relatore, dal momento che le modifiche formulate sono volte a rendere spendibili i fondi già stanziati per i bacini, soprattutto quello del Po, nonchè per le aree naturali protette.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario GERELLI dichiarano di non aver nulla da aggiungere in sede di replica.

Il senatore SPECCHIA preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, non condividendo che il Parlamento si limiti ancora una volta a compiere una semplice presa d'atto di quanto decide il Governo, senza poi essere minimamente informato sull'attuazione di tali decisioni. Ribadisce altresì l'esigenza di un'audizione del Ministro dell'ambiente.

Il senatore VELTRI, preannunciando un voto favorevole, rileva tuttavia l'opportunità che il Governo, prima di decidere in ordine a questioni di un certo rilievo, ponga in essere una concertazione più attenta con il Parlamento. Al riguardo, richiama il caso della legge «Galli» per la quale si sta predisponendo un disegno di legge di modifica senza

darne preventivamente menzione nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione appena presentata.

Il senatore MANIS annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, denunciando l'incoerenza e l'inerzia della politica ambientale del Governo che, in luogo della programmazione triennale di salvaguardia dell'ecosistema, non assicura le garanzie minime per la tutela ecologica del Paese: ne è riprova, tra l'altro, il ritrovamento di 63 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi la settimana scorsa ad Iglesias, ad ulteriore conferma della noncuranza con cui le istituzioni centrali trattano la Sardegna.

Il senatore MATTEJA annuncia la propria astensione, giudicando il testo in esame meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il presidente RONCHI preannuncia voto favorevole, nella consapevolezza delle difficoltà in cui versa il Governo nell'applicazione del programma triennale.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole, giudicando condivisibili le modifiche proposte.

Il sottosegretario GERELLI interviene per precisare che il testo in esame rappresenta un provvedimento specifico, che per le sue caratteristiche proprie non può muoversi oltre il quadro delineato dalla delibera del CIPE di approvazione del programma triennale: il Governo, però, non disconosce affatto l'esigenza di estendere tale quadro di riferimento secondo un'ottica di maggiore efficienza e secondo le determinazioni e gli indirizzi che il Parlamento vorrà adottare. Pertanto, si dichiara disponibile a rappresentare al Ministro dell'ambiente le richieste di comunicazioni alla Commissione sulla più generale tematica della programmazione triennale di salvaguardia ambientale, individuando di concerto con la Presidenza della Commissione la data più idonea per riferire alla competente Commissione parlamentare.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al senatore Giovanelli di esprimere parere favorevole sul testo esaminato di modifiche al programma triennale per la tutela dell'ambiente.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,30.
(R030 000, C35ª, 0001ª)

Il presidente MANFROI, constatata la mancanza del numero legale e considerata la sopraggiunta concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvia la presentazione e la discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta alla seduta già convocata per domani mattina, 20 dicembre 1995, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65ª, 0009ª)

Il ministro della difesa Corcione, accogliendo un invito del presidente Brutti, illustra analiticamente la normativa contenuta nel decreto 14 giugno 1995, n. 519 recante il Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

Esaurita l'esposizione del Ministro e dopo interventi del senatore Marchetti e del deputato Lazzati, il presidente Brutti, rilevato come sia errato sostenere che il provvedimento possa in qualche misura limitare i poteri dell'Autorità giudiziaria, invita il Ministro a una riflessione su taluni aspetti del decreto - il principio generale della temporaneità del segreto, una riduzione del periodo massimo di sottrazione all'accesso e una definizione più adeguata della categoria di documenti indicati - sui quali il Comitato si riserva di ritornare nel quadro più generale di una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Il ministro Corcione assicura il Comitato che farà oggetto di attenta valutazione delle osservazioni del Presidente.

Successivamente il deputato Lazzati pone una serie di quesiti, riguardanti il ruolo del SISMI nei sequestri di persona e la documentazione relativa all'operazione *Stay behind*, ai quali il Ministro della difesa si riserva di rispondere dopo gli opportuni, ulteriori approfondimenti.

La seduta termina alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,10.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA
«UNO BIANCA»: SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI RELAZIONE
(R030 000, B55ª, 0002)*

Il presidente PELLEGRINO constata la mancanza del numero legale. Considerati gli impegni parlamentari che presumibilmente impediranno per le prossime ore la presenza dei membri della Commissione, ritiene opportuno che la seduta sia rinviata a data da stabilirsi. Chiede al riguardo il parere dei presenti.

La Commissione concorda. La seduta è rinviata ad una data da stabilirsi che sarà tempestivamente comunicata.

La seduta termina alle ore 18,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

81° Seduta

Presidenza del Presidente
DUJANY

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Gardini, per l'interno Rossi e per i beni culturali e ambientali Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(2110) Emendamenti al disegno di legge: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti, tra i quali si segnalano i numeri 3.8 (in ordine al quale occorrerebbe valutare la congruità della proroga fino al 31 dicembre 1997 dei comandi presso la Direzione presso la cooperazione di personale statale), 9.1 (nuovo testo) (nel quale sarebbe opportuno sopprimere i riferimenti agli articoli 34 e 35 della legge n.49 del 1987 e l'inciso «anche al di fuori dei programmi di cui all'articolo 29 della stessa legge») e 11.6 (su cui appare necessario acquisire l'avviso del Tesoro). È pervenuto altresì un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 9.1, che tiene conto dell'osservazione sopra formulata, eliminando il riferimento ai citati articoli della legge n. 49 del 1987.

Il sottosegretario GARDINI chiarisce che l'emendamento 3.8 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda poi l'emendamento 11.6, esso riguarda disponibilità finanziarie già stanziata, per cui non si determina un aumento di spesa.

Il presidente DUJANY fa presente che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui nuovi emendamenti trasmessi.

(2205) Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all'applicazione dell'Accordo di Schengen

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato all'assunzione di personale a contratto per provvedere alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari derivanti dall'applicazione dell'Accordo di Schengen. Per quanto di competenza, si segnala che, per la quota dell'onere incidente sugli esercizi 1996 e 1997, occorre attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996, e inoltre - limitatamente al primo dei due esercizi indicati - l'adozione dei provvedimenti legislativi dai quali deriveranno le risorse finanziarie contabilizzate nell'accantonamento di segno negativo di cui alla stessa legge finanziaria, al quale l'accantonamento del Ministero degli esteri utilizzato per la copertura risulta collegato.

Il presidente DUJANY dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale rappresenta la necessità di far slittare la decorrenza del provvedimento all'anno 1996, modificando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria. Questa dovrebbe prevedere che all'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Tesoro fa presente peraltro che la definitiva approvazione dell'iniziativa deve intendersi in ogni caso subordinata alla previa approvazione sia del disegno di legge finanziaria per il 1996, sia del provvedimento legislativo necessario per dare attuazione al fondo globale negativo di cui alla stessa legge.

Il sottosegretario GARDINI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal Tesoro.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura sia riformulata nei termini prospettati dal Tesoro, e che la sua approvazione definitiva susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1996 e dei provvedimenti legislativi collegati al fondo negativo di cui alla stessa legge.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Parere su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di un ulteriore testo unificato dei disegni di legge nn. 1613 e 1649, concernenti rispettiva-

mente la Discoteca di Stato e l'attribuzione di autonomia ad alcuni musei. La Sottocommissione aveva esaminato la precedente versione del testo unificato nella seduta del 18 luglio, deliberando di richiedere la relazione tecnica, che non risulta - al momento - ancora pervenuta. Si fa presente che il testo ora all'esame coincide in larga misura con quello già esaminato e oggetto della richiesta di relazione tecnica, e che la clausola di copertura finanziaria non appare idonea, dal momento che una parte dell'onere relativo al 1996 e 1997 è coperto mediante riduzione di capitoli ordinari di bilancio, il che non è consentito nel primo semestre dell'esercizio finanziario di riferimento. Tale problema è risolto dall'emendamento governativo 3.100, che riformula la clausola di copertura, stabilendo che le spese di funzionamento delle istituzioni di cui al testo fanno carico agli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1998, la quantificazione di tali spese è poi demandata alla tabella C della legge finanziaria. Si può quindi condizionare il nulla osta sul testo dei disegni di legge all'approvazione di tale emendamento, nonchè all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996, giacchè si utilizzano accantonamenti di fondo speciale relativi al 1996 e al 1997.

Pervengono altresì numerosi emendamenti al nuovo testo unificato, sui quali appare opportuno acquisire il parere del Tesoro. Tra di essi si segnalano in particolare, in quanto suscettibili di determinare oneri per il bilancio dello Stato, quelli 1.5, 1.9, 1.12, 1.13, 1.16, 3.1 e 3.0.1. L'emendamento 2.0.1 comporta oneri ai quali si fa fronte con modalità di copertura finanziaria non corrette. L'emendamento 3.2 utilizza poi disponibilità non più sussistenti.

Il PRESIDENTE dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale ribadisce la necessità di una relazione tecnica sul testo in esame, che dia analitica dimostrazione degli oneri conseguenti alla trasformazione della Discoteca di Stato e di taluni musei in istituti autonomi (oneri vari di funzionamento e di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi, possibilità di stipulare convenzioni, funzionamento del Comitato di istituto, preposizione alle strutture di personale di livello dirigenziale, costituzione di un osservatorio, possibilità di attribuire autonomia ad ulteriori musei con successivi atti regolamentari). Per quanto concerne gli emendamenti, il Tesoro esprime parere contrario su quello 1.3, in quanto comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti. Il parere è contrario poi sugli emendamenti 1.5 e 1.7, che non appaiono in armonia con i principi contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e sull'emendamento 1.9, che comporta un minor gettito per l'erario. Gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 comportano maggiori oneri, non quantificati nè coperti. La stessa considerazione vale per l'emendamento 1.19 e per quelli 2.0.1, 3.0.1, 3.1 e 3.2. Non appare infine idonea la copertura finanziaria dell'emendamento presentato dal relatore presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario GUIDUCCI BONANNI fa presente che l'emendamento 3.100 supera i problemi di copertura finanziaria posti dal nuovo testo unificato. Quanto alla relazione tecnica, avverte che essa è stata predisposta da parte del Ministero dei beni culturali e trasmessa al Tesoro.

Il PRESIDENTE sottolinea che comunque tale documento non è ancora pervenuto alla Sottocommissione.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame.

(2348) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Favorevole con osservazione)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge che dispone l'impiego delle Forze Armate per il controllo della frontiera marittima pugliese, sulla cui precedente versione, identica a quella attuale, la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione limitatamente alla copertura mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. La valutazione negativa era basata anche sul parere contrario espresso dalla 2^a Commissione permanente su tale utilizzo in difformità. Occorre pertanto valutare se ribadire la precedente pronunzia, ovvero addivenire ad un parere di nulla osta, tenuto conto che l'accantonamento utilizzato si riferisce all'esercizio 1995, di imminente scadenza, nonché del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario ROSSI fa presente che si tratta di spese già effettuate in forza del decreto-legge originario, di cui quello all'esame costituisce una reiterazione.

Il relatore MANTOVANI, tenuto conto che le disponibilità accantonate nel fondo speciale di parte corrente per il 1995 sotto la rubrica del Ministero di grazia e giustizia non potranno ormai avere diversa utilizzazione, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CURTO, osservando che si tratta del decreto-legge in materia di abusivismo edilizio più volte reiterato, sulla cui precedente versione, pressochè identica a quella attuale, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 18 ottobre, condizionando il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola «riassegnata», delle seguenti parole: «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma». La Sottocommissione ha osservato inoltre che

l'attuazione dell'articolo 9, capoverso 4-bis, può comportare minori entrate per i comuni.

L'unico elemento di novità dell'attuale versione del decreto-legge è rappresentato dal comma 2 dell'articolo 9, che estende la fattispecie dell'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1995, prevedendo che lo scorporo delle aliquote ivi previsto si applichi anche alle opere di urbanizzazione secondaria per le istituzioni finalizzate al recupero dei minori. In proposito sembra che possa determinarsi una perdita di gettito, ma la relazione tecnica che accompagna il decreto-legge non fa menzione della norma.

Pervengono altresì numerosi emendamenti (8.102, 8.119, 8.103, 8.104, 8.105 e 8.251) che ampliano la portata dell'abbattimento dell'aliquota IVA previsto dal comma 3 dell'articolo 8, senza peraltro quantificare né coprire le minori entrate che ne deriverebbero. Su tali emendamenti il parere non può dunque che essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche gli emendamenti 2.103 e 8.202 comportano perdite di gettito non quantificate né coperte. Si segnala poi che l'emendamento 8.250 utilizza disponibilità accantonate sui fondi speciali di cui alla legge finanziaria per il 1995 ormai non più sussistenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105, il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole «il cui ricavato affluisce ad uno speciale capitolo del Ministero dei beni culturali e ambientali», in quanto esso viola il principio dell'unità del bilancio.

L'emendamento 8.201 utilizza accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui alla legge finanziaria per il 1996, e il nulla osta su di esso è pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione definitiva di tale legge.

Si segnalano infine gli emendamenti 1.10, 1.205, 1.206 e 5.103, che possono comportare minori entrate per i comuni.

Il senatore MORANDO osserva che il comma 2 dell'articolo 9, pur potendo comportare effetti finanziari, sembra avere una portata assai ridotta, per cui propone di esprimere parere di nulla osta su tale disposizione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola «riassegnata» siano inserite le seguenti: «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 8.102, 8.119, 8.103, 8.104, 8.105, 8.251, 2.103, 8.202 e 8.250, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 2.105 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole «il cui ricavato affluisce a uno speciale capitolo del Ministero dei beni culturali e ambientali» e quello sull'emendamento 8.201, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996. Osserva infine che gli emendamenti 1.10, 1.205, 1.206 e 5.103 possono comportare minori entrate per i comuni.

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire i chiarimenti richiesti al Tesoro.

Il PRESIDENTE dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale precisa, con riferimento al comma 5 dell'articolo 8, che il proprio parere favorevole era condizionato all'inserimento di un'apposita previsione volta a specificare che i posti da attribuire nell'organico dei SERT risultassero istituiti alla data del 31 ottobre 1992. Tale condizione, finalizzata ad evitare che vi fossero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è stata peraltro disattesa, per cui il parere del Tesoro continua ad essere contrario, anche nella considerazione che la norma comporta ulteriori oneri derivanti dal passaggio del personale in questione dall'attuale posizione retributiva a quella di ruolo.

Il senatore CURTO fa presente che la conversione in legge del provvedimento in esame eliminerebbe una situazione di disparità che si è venuta a determinare tra le varie regioni, in considerazione dell'incertezza della normativa in questione. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul decreto-legge.

Il relatore MANTOVANI, tenuto conto dei rilievi contenuti nelle osservazioni formulate dal Tesoro, propone di rinviare l'esame del provvedimento allo scopo di ottenere ulteriori chiarimenti.

Conviene la Sottocommissione.

(1650) ROBUSTI: Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468

(1891) FERRARI Francesco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1987) BORRONI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(2015) BUCCI ed altri: Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in seguito alle perplessità sollevate dal Tesoro, riguardanti le effettive disponibilità fi-

nanziarie dell'AIMA. La relazione tecnica non risulta al momento ancora pervenuta, ma appare comunque opportuno adottare una deliberazione. Propone quindi di revocare la richiesta di relazione tecnica e di esprimere parere di nulla osta sul testo unificato, nel presupposto che le competenze attribuite alle regioni siano esercitate avvalendosi di strutture e personale preesistente. Per quanto riguarda gli emendamenti, suscita perplessità quello 8.8, che potrebbe determinare oneri finanziari a carico dell'AIMA.

Il presidente DUJANY chiarisce la portata dell'emendamento 8.8, su cui propone di esprimere parere di nulla osta, con la segnalazione che esso può comportare oneri a carico dell'AIMA.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che le competenze attribuite alle regioni siano esercitate avvalendosi delle strutture e del personale preesistenti. Formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, osservando che quello 8.8 può comportare oneri a carico del bilancio dell'AIMA.

(2349) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge concernente i commissariati di Governo, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso, nella seduta dell'8 novembre, parere di nulla osta. Si tratta pertanto di confermare tale pronuncia, dato che la nuova versione del decreto coincide con quella precedente, salvo per il fatto che non è stato riproposto l'articolo 3 di quest'ultima.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1988) MANCINO ed altri: Proroga della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione

(Parere alla 4^a Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che il disegno di legge, concernente la proroga della legge n. 249 del 1993, relativa alla celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione della Costituente e della promulgazione della Costituzione prevede un finanziario valutato in lire 4 miliardi per il 1996 e 4 miliardi per il 1997.

Quanto alla copertura, si utilizza l'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Al riguardo, si segnala l'opportunità di riferire tale copertura al triennio 1996-1998 e, in ogni caso, di condizionare il parere di nulla osta all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996 e dei provvedimenti finanziari connessi con il fondo negativo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria sia riferita al triennio 1996-1998, e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1996 e dei provvedimenti finanziari connessi con il fondo negativo di cui alla stessa legge.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2310) Deputati CALDEROLI ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province (2365).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2349).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e

per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOGGIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Esame del disegno di legge:

- CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

- Deputati CALDERONI ed altri. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (2310) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2296) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2343) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2242).
- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

II. Esame dei disegni di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

DIFESA (4*)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 24*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **BERTONI ed altri. - Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).**
- **DE NOTARIS ed altri. - Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).**
- **DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di servizio di leva (440).**

IV. Esame del disegno di legge:

- **MANCINO ed altri. - Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione (1988).**

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- **Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (2362).**

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2224).**

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).**
- **LONDEI. - Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).**

- COSTA ed altri. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. - Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante Statuto speciale per la Sardegna per l'istituzione dei punti franchi nella regione (159).
- CAPPELLI. - Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto (250).
- MARINI. - Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari in Calabria (1179).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani (1241).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- D'IPPOLITO VITALE ed altri. - Istituzione della zona franca di Gioia Tauro e costituzione della società Porto Gioia spa per la sua gestione (1510).
- COSTA. - Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia (1564).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELLITTERI. - Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nel comprensorio di Gela (1663).
 - CARELLA. - Istituzione di zona franca nell'area del porto industriale di Manfredonia (1677).
 - RIANI. - Istituzione di punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio e Massa Carrara (1711).
 - ANGELONI ed altri. - Istituzione di due punti franchi nella regione Marche (1981).
 - CASADEI MONTI ed altri. - Istituzione di una zona franca nell'area del porto di Ravenna (2210).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MASINI Nadia ed altri. - Norme per l'edilizia scolastica (2060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia (2136) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Discussione del disegno di legge:

- PINTO ed altri. - Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica (2146).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa. COM (94) 626 def., del 16 dicembre 1994.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (1130-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (2145).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva (2309) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (2346) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Genova.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi.
 - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Oglio.
 - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **ROBUSTI.** - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).
- **FERRARI** Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- **BORRONI** ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- **BUCCI** ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **CUSIMANO** ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- **ROBUSTI.** - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- **BORRONI** ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2345) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9 e 15,30

Procedure informative

- I. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'amministratore straordinario dell'ICE, professor Fabrizio Onida, in relazione ai disegni di legge nn. 1773, 1858, 1892, 1934 e 2245.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del tesoro in ordine alla liquidazione dell'EFIM.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
 - LOMBARDI-CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
 - COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
 - BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).
- II. Esame dei disegni di legge:
 - PALOMBI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE (2245).
 - LOMBARDI-CERRI. - Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata (1936).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
 - LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
 - GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15

Procedure informative

Audizione ai sensi dell'articolo 46, 1° comma, del Regolamento, del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali nonché del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sulle questioni della riorganizzazione degli Ispettorati del lavoro e dell'inquadramento degli ispettori.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2345) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
 - GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).

- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- BASTIANETTO. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1925).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2231).

e della petizione n. 192 ad esso attinente.

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (2342).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (2350).
- Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali (656).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*)
- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
- SIGNORELLI. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).

e della petizione n. 193 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2266).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2298).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII*, n. 12).
- SALVATO e CARCARINO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul risanamento del fiume Sarno (*Doc. XXII*, n. 16).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9

Presentazione e discussione di una relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, Alessandro Fontana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 20 dicembre 1995, ore 18

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori della Commissione.
